



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 56

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 18 ottobre 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 20
3 ^a - Affari esteri	» 44
5 ^a - Bilancio	» 47
6 ^a - Finanze e tesoro	» 65
7 ^a - Istruzione	» 71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 89
11 ^a - Lavoro	» 94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 99

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	Pag. 3
---	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 106
---	----------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 109
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 114

CONVOCAZIONI	Pag. 115
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 18 ottobre 2006

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BENVENUTO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Pinza.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO (*Ulivo*), relatore per la 6^a Commissione, dopo aver invitato il rappresentante del Governo ad assicurare la propria presenza anche per il prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite, chiede di illustrare le ragioni dell'intervento normativo attuato con lo schema di decreto legislativo n. 26, riepilogando altresì le proposte e le indicazioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva attinente all'attuazione della legge sul risparmio nonché in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2006 (il cui articolo 10 disciplina le modalità di recepimento della direttiva sui mercati finanziari). Sintetizza infine la situazione attuale per quanto riguarda il recepimento del diritto interno delle direttive sui prospetti e sulle OPA.

Al fine di assicurare un ordinato andamento dei lavori, propone alla Commissione di ascoltare il Vice ministro per poi proseguire nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il vice ministro PINZA, dopo aver assicurato l'interesse del Governo a partecipare ai lavori delle Commissioni riunite, illustra le ragioni che hanno indotto il Governo ad utilizzare, nella predisposizione dello schema di decreto legislativo, un'accezione sostanziale del principio di coordinamento normativo di cui alla norma di delega recata dall'articolo 43 della legge n. 262 del 2005. Il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, prosegue il rappresentante del Governo, si inserisce in un progetto scandito da tre livelli di intervento normativo: l'attuazione della delega di cui all'articolo 43, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di prospetto e in tema di mercati finanziari, (sulla quale dà atto alla Commissione finanze di aver espresso una posizione meritevole di attenzione) e le modifiche legislative alla legge n. 262, in tempi e con approfondimento più ampi.

Lo schema di decreto legislativo non abroga nessuna disposizione della legge sul risparmio, ma opera con intento emendativo, per tener conto della complessità e dell'articolazione della legge stessa. Sia lo schema di decreto che le misure citate in precedenza tengono peraltro fermo l'obiettivo di tutelare concretamente i diritti dei risparmiatori.

Pur nel rispetto dei differenti ruoli del Parlamento e dell'Esecutivo nella specifica procedura prevista per la sede consultiva su atti del Governo, il Vice Ministro enuncia poi le questioni dello schema di decreto cui annette maggior importanza, a partire dall'abolizione dell'obbligo del ricorso allo scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali delle società quotate. Un altro elemento di rilievo è rappresentato dall'accentuazione, con una serie di misure, della dialettica tra maggioranza e minoranza societaria. Inoltre, per tener conto della tutela dei terzi, e cioè di coloro che sono portatori di interessi non immediatamente riconducibili alla dialettica maggioranza e minoranza, ma meritevoli anch'essi di attenzione da parte del legislatore, il Governo ha rivisto le disposizioni relative agli amministratori indipendenti, precisandone i requisiti soggettivi e prevedendo anche l'automatica decadenza degli stessi, in caso di perdita di tali requisiti.

In materia di disciplina delle società di revisione, il Governo, in base a quanto emerso durante la scorsa legislatura, rispetto agli scandali finanziari, ha ritenuto opportuno rafforzare la catena di controllo proprio nel segmento correlato alle competenze dei revisori. In tale ottica, è stato quindi accresciuto il grado di autonomia dei revisori, è stato eliminato il rinnovo del mandato e si è preferito una misura di maggiore cautela per quanto concerne la procedura di nomina dei revisori. Di particolare rilievo, quindi, risulta la modifica del periodo, da sei a nove anni, del mandato.

Per quanto concerne invece il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ne sono stati ampliati i compiti al fine di garantire la veridicità degli stessi documenti, ma si è, al contempo, specificata la responsabilità del consiglio di amministrazione nell'assicurare al dirigente preposto i mezzi e le risorse adeguate per l'espletamento ottimale delle sue funzioni.

Il Vice Ministro enuncia poi le motivazioni che hanno indotto il Governo a rivedere profondamente gli strumenti di tutela degli investitori nel caso di circolazione di prodotti finanziari originariamente venduti agli investitori istituzionali e sistematicamente collocati presso la clientela *retail*: nel caso di rivendita sistematica, si verifica una vera e propria sollecitazione all'acquisto, e quindi scattano tutte le tutele previste dalla normativa vigente, nonché la possibilità di chiedere la nullità del contratto, in assenza di prospetto.

Da ultimo, il Vice Ministro chiarisce la portata delle modifiche concernenti i poteri della Banca d'Italia in materia di identificazione delle situazioni di conflitto di interesse, nonché in tema di competenza della Banca d'Italia e dell'Antitrust nel caso di valutazione di concentrazioni bancarie o cessioni di partecipazioni bancarie. Risulta di particolare rilievo aver superato lo strumento dell'atto unico su tale materia da parte delle due autorità di vigilanza, nonché aver previsto la possibilità che la Banca d'Italia richieda all'Antitrust, per casi e per periodi limitati, la deroga all'applicazione dei principi di tutela della concorrenza.

Interviene il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), il quale avanza dubbi, tanto nel merito quanto di incostituzionalità per eccesso di delega, con riferimento alla disposizione dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), ove sia interpretabile, come chiarito dalla relazione illustrativa del Governo, nel senso di attribuire alla CONSOB funzioni di vigilanza su alcuni prodotti finanziari, a finalità previdenziale, per quanto concerne la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Il riferimento è alle polizze e alle operazioni di cui ai rami vita III, V e VI, disciplinate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private). A suo giudizio appare quindi necessario un approfondimento circa le funzioni della COVIP quale autorità di controllo nel settore della previdenza integrativa, ai fini di un chiaro riparto di competenze tra tutte le autorità operanti in ambito finanziario, proponendo di ripensare l'assegnazione alla CONSOB della competenza.

Auspica quindi, il recepimento nel parere che le Commissioni riunite sono chiamate a esprimere di tale osservazione.

Interviene quindi il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) il quale sottolinea come la legge varata nel 2005 costituisca un punto di equilibrio valido ed importante: tuttavia ricorda come esistano questioni, che occorre affrontare, in vista poi di un provvedimento più ampio che investa la questione fondamentale dell'assetto complessivo del sistema di vigilanza. A suo giudizio, il Governo ha ben operato, sfruttando fin dove era possibile, lo stru-

mento della delega legislativa di coordinamento, così come previsto dall'articolo 43 della citata legge: richiamato l'intervento svolto dal senatore Eufemi nella seduta di ieri, riconosce come le maglie della delega possano considerarsi troppo strette o troppo larghe, ma esprime altresì l'avviso che alcune questioni affrontate nello schema di decreto vadano in una direzione giusta e condivisibile, secondo un giudizio che si desume dalle ampie e circostanziate valutazioni presentate alla Commissione Finanze e tesoro nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge a tutela del risparmio.

Nel merito condivide l'equilibrata scelta in materia di competenze del CICR, la soppressione dell'obbligatorietà del voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, così come la revisione del sistema di tutela dei risparmiatori per i titoli obbligazionaria rivenduti ai clienti *retail* in assenza di prospetto informativo.

Non condivide peraltro gli accenni su un eventuale eccesso di delega, da più parti sottolineato, mentre reputa opportuno formulare alcune osservazioni circa le ulteriori modifiche e miglioramenti del testo.

In primo luogo sottolinea il valore strategico dell'obiettivo di stabilire un assetto delle Autorità di vigilanza e controllo fondato sulla finalità della stessa – trasparenza alla CONSOB, stabilità alla Banca d'Italia e concorrenza all'Antitrust – anche se tale obiettivo non può che essere oggetto di una revisione della disciplina primaria, non potendosi rimetterne il compito al legislatore delegato. Nell'ottica di una conferma dell'assetto vigente, fondato sulla competenza generale di COVIP e ISVAP sia per i profili di stabilità e di trasparenza sui prodotti previdenziali e assicurativi, appare opportuno ripensare l'assegnazione alla CONSOB per quanto riguarda i profili di trasparenza della competenza su determinati prodotti a contenuto previdenziale.

Anche la disciplina relativa alle società di revisione merita ulteriori approfondimenti, nel solco comunque dell'indirizzo finalizzato a garantire maggiore autonomia della società di revisione e quindi maggiore capacità di tutelare effettivamente gli interessi pubblici, rispetto al mandato ricevuto dal committente.

Ritiene infine che lo schema parlamentare di decreto debba essere inserito nella più ampia cornice della valutazione di tutte le misure concernenti il sistema finanziario e creditizio che debbano essere adottate in recepimento della disciplina comunitaria, facendo anche riferimento al disegno di legge comunitaria per il 2006 che tiene fermo il principio di tutelare i risparmiatori in un contesto quanto mai delicato e particolare come il possibile conflitto di interesse tra azionisti e banche. Ritiene giusto il principio secondo il quale il risparmiatore deve poter conoscere preventivamente l'insorgenza del conflitto di interesse.

In conclusione, auspica che sul provvedimento si possa raggiungere un'ampia condivisione su limitate modifiche al testo presentato dal Governo.

Preso atto delle dichiarazioni del Governo, il senatore EUFEMI (*UDC*), svolge un ulteriore intervento ribadendo le forti perplessità in relazione all'eccesso di delega rispetto ai criteri di cui all'articolo 43 della legge n. 262. Giudica poi anomalo il ruolo attribuito all'organo di controllo nella società di capitali nel procedimento di nomina della società di revisione, svolgendo analoghe critiche considerazioni anche con riferimento alla disposizione che fissa la durata dell'incarico tra un minimo di sei esercizi e un massimo di nove e che introduce, peraltro, alcune eccessive limitazioni in ordine al rinnovo dell'incarico stesso.

Svolte alcune osservazioni critiche sull'opzione di limitare la responsabilità civile delle autorità di vigilanza e controllo (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP), dei componenti dei loro organi dei loro dipendenti ai soli casi di dolo e colpa grave, sottolinea la necessità di chiarire il regime che governa i profili di responsabilità connessi con il collocamento presso i risparmiatori di prodotti finanziari in origine venduti a investitori qualificati, non condividendo l'adozione del meccanismo della nullità contrattuale in luogo della garanzia di solvenza.

Conviene per contro sull'abolizione del voto a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, per evidenti esigenze di trasparenza relative ai patti parasociali, e giudica infine positivamente la soluzione che affida il riparto di competenze tra Banca d'Italia e autorità Antitrust, per le operazioni di acquisizione e di concentrazione bancaria, al criterio della partecipazione di controllo, che coinvolge unicamente questioni di tutela dell'assetto concorrenziale del mercato.

Interviene il relatore per la 10^a Commissione BANTI (*Ulivo*), esprimendo alcune perplessità in merito alla formulazione del comma 8 dell'articolo 3 dello schema in esame, che modifica l'articolo 124-*ter* del TUF. In particolare, ritiene discutibile la sottrazione delle funzioni di vigilanza sulla veridicità delle informazioni nonché del potere di irrogare le conseguenti sanzioni, che l'attuale disciplina attribuisce alla CONSOB: in tal modo, infatti, l'attività di vigilanza verrebbe esercitata unicamente dagli organi di controllo interno.

Considera pertanto insufficiente, oltre che contraddittorio, il riferimento a una pretesa «vigilanza indiretta», che pure permarrebbe in capo alla CONSOB.

Nell'esprimere soddisfazione per la presenza del rappresentante del Governo, il senatore CURTO (*AN*) ritiene auspicabile per il futuro una maggiore attenzione nella formulazione delle deleghe legislative al fine di evitare i fondati dubbi circa lo sconfinamento della normativa delegata rispetto ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

Formula quindi un giudizio negativo sull'impianto dello schema di decreto legislativo per ciò che concerne l'assetto dei rapporti tra il CICR e le autorità di vigilanza in ambito finanziario, e tra queste e l'autorità garante della concorrenza e del mercato: la soluzione prescelta infatti non appare dirimente rispetto alla problematica complessivamente

considerata. Esprime poi un analogo giudizio critico per l'abolizione dell'obbligo del voto segreto.

Condivisa l'adozione del modello della trasparenza in campo di conflitti di interesse (che tiene conto dell'esigenza di un'adeguata informazione al pubblico dei risparmiatori circa l'eventuale insorgenza di situazioni conflittuali), ritiene, infine, che l'incremento della durata dell'incarico di revisione (che passa da sei a nove esercizi) non risolva assolutamente la questione dell'autonomia dell'organo revisore.

A giudizio del senatore COSTA (*FI*) appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo in ordine alla portata applicativa dell'articolo 7 dello schema di decreto in materia di adeguamento degli statuti societari alle disposizioni della legge sulla tutela del risparmio. Chiede inoltre al Governo di valutare le problematiche coinvolte nella questione della copertura assicurativa riguardante la responsabilità professionale delle società di revisione nell'esercizio dei compiti di controllo. Si dichiara infine perplesso in relazione alla scelta di attribuire alla minoranza azionaria la presidenza del collegio sindacale, dal momento che tale modifica potrebbe far sorgere dubbi sull'efficacia e l'adeguatezza delle opzioni legislative a suo tempo adottate dal Parlamento nella scorsa legislatura.

Dopo un intervento del presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), il quale ricorda la posizione espressa dalle autorità audite dalla 6^a Commissione sul tema delle competenze della COVIP, il vice ministro PINZA replica alle osservazioni formulate dagli intervenuti. Svolte ampie considerazioni con riguardo al riparto di competenza in materia di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni, l'oratore riepiloga le soluzioni normative adottate negli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione Europea per quanto attiene al procedimento di nomina dei revisori contabili, giudicando, in concreto, di gran lunga preferibile il modello prospettato dallo schema di decreto. Dichiara inoltre la disponibilità del governo a valutare eventuali proposte di modifica alla disciplina sulla durata degli incarichi di revisione. Con riferimento al conflitto di interessi, ritiene che l'impianto adottato con lo schema di decreto legislativo appaia ragionevole in quanto volto a rendere nota la fattispecie di conflitto. Dopo avere sollecitato le Commissioni riunite ad approfondire la tematica della copertura assicurativa, per le società di revisione, dei danni da responsabilità civile, replica al senatore Banti che è preferibile evitare un intervento sanzionatorio dello Stato a presidio della veridicità delle informazioni riguardanti l'attuazione dei codici di comportamento da parte delle società che operano nei mercati regolamentati, in quanto strumenti negoziali.

In conclusione fornisce al senatore Costa i chiarimenti richiesti sulla norma transitoria recata dall'articolo 7.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) avverte che, nel caso l'Assemblea dovesse riunirsi per le ore 15, la seduta già convocata per le ore 15,30 non avrà più luogo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

40^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente BIANCO informa la Commissione che, come convenuto nella seduta di ieri, ha richiesto al Presidente del Senato che l'organizzazione dei lavori per la discussione del disegno di legge n. 1013 tenga conto anche dell'esigenza della Commissione affari costituzionali di approfondire l'esame del testo e degli emendamenti presentati presso la Commissione giustizia. A seguito di tale richiesta e dell'analoga istanza del Presidente della 2^a Commissione, l'orario di inizio della seduta dell'Assemblea è stato posticipato alle 11,30 e dunque la Commissione può procedere nell'esame.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) osserva che l'esame del disegno di legge risente comunque dell'incertezza dovuta anche al fatto che gli emendamenti presentati dal Governo sono stati successivamente ritirati. A suo avviso, si dovrebbe procedere in stretta sintonia con la Commissione giustizia, dove si esamina il disegno di legge in sede referente.

Il senatore STORACE (*AN*) condivide le perplessità del senatore Calvi: il parere della Commissione affari costituzionali potrebbe risultare

vano se il testo del disegno di legge fosse modificato in modo significativo in sede referente.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*), relatore sul disegno di legge in esame, sostiene a sua volta che l'impressione che l'esame della Commissione potrebbe essere inutile, senza considerare il testo eventualmente elaborato in Commissione giustizia.

Il senatore PALMA (*FI*), pur apprezzando le osservazioni svolte dal relatore e dagli altri senatori intervenuti, ritiene che la Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere comunque il parere, rilevando eventuali carenze costituzionali del decreto-legge.

Il senatore STORACE (*AN*) replica che il parere della Commissione affari costituzionali non avrebbe alcun effetto sostanziale se intervenisse dopo la conclusione dell'esame in sede referente, soprattutto nel caso in cui la Commissione giustizia definisca modifiche non sottoposte al parere.

Il senatore PASTORE (*FI*) obietta che il pronunciamento della Commissione affari costituzionali avrebbe comunque un rilievo apprezzabile nell'*iter*, anche in vista della discussione presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Salvi, Presidente della Commissione giustizia, informalmente gli ha manifestato la disponibilità ad acquisire il parere della Commissione affari costituzionali prima della conclusione dell'esame in sede referente, anche su eventuali, ulteriori emendamenti. Propone, pertanto, di procedere senz'altro nell'esame, che potrà concludersi anche con l'approvazione di un parere ai sensi dell'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, cioè prevedendo che sia lo stesso relatore a intervenire personalmente in Commissione giustizia per comunicare l'esito dell'esame.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) propone che la formulazione del parere sul disegno di legge in titolo prenda in considerazione tre profili: la tutela del diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, le implicazioni per gli interessi della giustizia e la salvaguardia del diritto all'informazione. A suo avviso, il decreto-legge n. 259 tutela adeguatamente il diritto alla riservatezza e corrisponde in modo abbastanza soddisfacente alle esigenze di giustizia, mentre limita in misura eccessiva la possibilità di divulgare a mezzo stampa notizie relative ad atti o documenti derivanti dalle intercettazioni illegittime. Nota che se tali limitazioni fossero state osservate in passato, non sarebbero emersi gli episodi di presunta corruzione nel mondo del calcio né il fenomeno delle intercettazioni illegali nell'ambito della Telecom Italia. Precisa, peraltro, che tale rilievo, quello inerente al-

l'articolo 4 del decreto-legge, va inteso come una sua personale opinione, e non va considerato tra le osservazioni che propone come relatore.

Il sottosegretario SCOTTI afferma che il ritiro degli emendamenti del Governo ha corrisposto all'esigenza di non ritardare la conclusione dell'*iter* in Senato. In ogni caso, quegli emendamenti riguardano il coordinamento con le disposizioni del codice di procedura penale e non modificano la struttura di fondo del provvedimento, sotto il profilo costituzionale.

Il senatore CALVI (*Ulivo*) non condivide le perplessità del relatore a proposito dei limiti alla libertà di informazione. A suo giudizio è necessario bilanciare quel diritto con l'esigenza di tutelare la riservatezza e la dignità delle persone. Inoltre, la divulgazione di atti o documenti acquisiti illecitamente potrebbe ostacolare anche la ricerca della verità processuale.

Il senatore STORACE (*AN*) dissente con l'osservazione del relatore riguardante i limiti alla libertà di divulgazione. Si rivolge, quindi, al rappresentante del Governo per sapere se dall'entrata in vigore del decreto-legge siano state effettuate operazioni di distruzione del materiale acquisito illecitamente.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla proposta di modifica del decreto-legge, da lui presentata alla Commissione giustizia (emendamento 4.7), con la quale si stabilisce che non si applica l'indulto ai membri del Parlamento riconosciuti responsabili di violazioni della legge sulle intercettazioni telefoniche.

Il senatore PALMA (*FI*) svolge alcune osservazioni che propone di inserire nel parere alla Commissione giustizia.

All'articolo 1, si dovrebbe specificare l'autorità giudiziaria che dispone la distruzione dei documenti; in sostanza, tale potere dovrebbe essere riservato al giudice per le indagini preliminari. Dovrebbe essere prescritta, inoltre, la distruzione del materiale acquisito illecitamente dalla corrispondenza, oltre che dalle conversazioni e comunicazioni. Si dovrebbe disciplinare più compiutamente anche la procedura per la distruzione del materiale, prevenendo così una possibile censura per violazione degli articoli 111 e 24 della Costituzione.

All'articolo 2, ritiene preferibile stabilire che il verbale relativo all'acquisizione e alle operazioni di distruzione sia inserito nel fascicolo del dibattimento, anziché prevederne la sola lettura nelle forme di cui all'articolo 512 del codice di procedura penale.

Osserva che la disciplina in esame si riferisce al reato commesso da pubblico ufficiale e non si applicherebbe automaticamente quando il reato sia commesso da privati, poiché in tale caso la procedibilità è condizionata alla querela della parte offesa.

Commenta, quindi, la proposta illustrata dal senatore Storace, di escludere l'applicazione dell'indulto per il parlamentare responsabile della

violazione della disciplina sulle intercettazioni telefoniche: essa sarebbe comunque applicabile solo per il futuro, in base ai principi generali in materia penale.

Infine, non condivide l'osservazione del relatore circa l'eccessiva limitazione della libertà di cronaca. In proposito sottolinea che l'articolo 3 del decreto-legge punisce chiunque detiene illecitamente atti o documenti acquisiti illegalmente. L'articolo 4, che prevede particolari sanzioni per la divulgazione degli atti o documenti, regola la riparazione del danno provocato dalla divulgazione di notizie illegalmente acquisite: la libertà di cronaca, in ogni caso, non può essere illimitata, specie quando si traduca nella pubblicazione di atti che per legge debbono considerarsi segreti e suscettibili di distruzione.

Conclude, commentando polemicamente la tempestività con cui il Governo ha inteso contrastare le intercettazioni abusive nel momento in cui il Presidente del Consiglio ne è rimasto vittima, mentre in passato non si è osservato lo stesso zelo quando episodi altrettanto riprovevoli hanno colpito esponenti di altra parte politica.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) condivide le osservazioni proposte dal senatore Palma e considera opportune le sanzioni prescritte dall'articolo 4 a titolo di riparazione per la divulgazione di atti o documenti di acquisizione illecita.

Inoltre, propone di sottolineare l'esigenza di salvaguardare gli effetti dell'articolo 118 del codice di procedura penale, in base al quale le notizie acquisite, anche illecitamente, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, devono comunque essere portate a conoscenza del Ministro dell'interno.

Il presidente BIANCO condivide le preoccupazioni del relatore circa il rischio di una eccessiva pressione sulla libertà di stampa. Tuttavia, osserva che talvolta la pubblicazione di notizie diffamatorie rappresenta l'unica vera pena a cui è sottoposto il presunto imputato, una pena contro la quale, fra l'altro, non esiste rimedio processuale. Ritiene pertanto opportuno bilanciare il diritto all'informazione con quello delle persone a non essere oggetto di umiliazione mediatica.

Il senatore PASTORE (*FI*) condivide le osservazioni proposte dal senatore Palma, mentre è contrario alla tesi proposta dal relatore secondo il quale si dovrebbe accordare una assoluta preferenza al diritto di cronaca. A suo avviso, al contrario, si dovrebbe considerare prevalente la tutela della riservatezza del cittadino, soprattutto in un'epoca in cui il sistema delle comunicazioni si è profondamente trasformato rendendo assai maggiore l'esposizione dei cittadini. Semmai, la sanzione dovrebbe estendersi alla divulgazione delle notizie derivanti da intercettazioni acquisite legittimamente.

Lamenta, infine, il disagio in cui è costretta a lavorare la Commissione affari costituzionali, a cui è stata inopinatamente sottratta la competenza di esaminare in sede referente il disegno di legge in titolo.

Il senatore STORACE (*AN*) sottolinea la rilevanza del soggetto che ha commesso il reato: al fine di aumentare il grado di moralità della politica, a suo avviso si dovrebbe punire in modo particolarmente severo il parlamentare che sia riconosciuto responsabile della violazione delle norme sulla detenzione o divulgazione di notizie acquisite illegalmente.

Il sottosegretario SCOTTI ritiene che il decreto-legge tuteli adeguatamente la libertà di stampa; in proposito, osserva che le disposizioni in esame colpiscono un atto particolarmente pericoloso, cioè la divulgazione di intercettazioni realizzate al di fuori di procedimenti giudiziari.

Replicando al senatore Storace, precisa che il provvedimento d'urgenza emanato dal Governo si riferisce al tema specifico delle intercettazioni acquisite illegittimamente: sarebbe inopportuno inserire norme tendenti a regolare profili distinti, come quella proposta con l'emendamento 4.7, che punirebbe atti di spionaggio politico.

Condivide le osservazioni suggerite dal senatore Palma, in particolare la necessità di disciplinare il procedimento per la distruzione dei documenti, disposta dal giudice per le indagini preliminari. Consente, inoltre, sulla proposta di prevedere, all'articolo 1, il riferimento al materiale acquisito illegittimamente dalla corrispondenza.

Per quanto riguarda il verbale relativo all'acquisizione e alle operazioni di distruzione, ritiene che la trascrizione debba limitarsi alle parti fondamentali ritenute rilevanti ai fini del processo. Condivide anche la proposta di prevedere che esso sia acquisito al fascicolo del dibattimento, ma precisa che le ipotesi considerate dal Governo riguardano casi in cui non si perviene a un dibattimento.

Per quanto concerne, infine, la circostanza che nel caso di reato commesso da privato il procedimento sarebbe condizionato alla querela della parte offesa, fa presente che il Governo è intervenuto in via d'urgenza, limitandosi a sanzionare le acquisizioni illegittime. Ciò giustifica, a suo avviso, l'atecnicità processuale di alcune disposizioni.

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) propone di formulare un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel dibattito. In particolare, sottolinea l'opportunità di una più puntuale disciplina della procedura di distruzione del materiale acquisito illegalmente, tutelando il contraddittorio e precisando che l'autorità che decide la distruzione è il giudice per le indagini preliminari. Deve essere salvaguardato, inoltre, il principio di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale, che prevede l'utilizzabilità delle notizie comunque ottenute ai fini della prevenzione dei reati, attenuando il divieto di utilizzo «a fini processuali o investigativi» delle informazioni raccolte illegalmente.

Quanto alla formulazione dell'articolo 4, ribadisce la sua personale convinzione che la previsione di un risarcimento del danno provocato dalla «divulgazione degli atti o dei documenti acquisiti illegalmente» potrebbe sacrificare la libertà di informazione, mentre condivide l'ipotesi disciplinata dall'articolo 3 in base alla quale è punito chiunque detiene illecitamente atti o documenti di provenienza illegale.

Per quanto riguarda l'ipotesi delittuosa dello spionaggio politico, proposta dal senatore Storace, condivide le perplessità del senatore Palma a proposito di una immediata applicazione; in ogni caso, sarebbe contrario all'inserimento di tale fattispecie in un provvedimento d'urgenza come quello in esame, ma la ritiene meritevole di approfondimento da parte della Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previo annuncio di voto contrario del senatore STORACE (AN), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, illustrata dal relatore Villone e conferisce a quest'ultimo l'incarico di comunicare personalmente il parere alla Commissione giustizia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 11.

41^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BIANCO informa che, alla scadenza del termine fissato, non sono stati presentati emendamenti; comunica, inoltre, che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006*, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 1) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005*

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice AMATI (*Ulivo*) sottolinea che il disegno di legge comunitaria rappresenta il momento principale della partecipazione alla fase discendente del processo normativo comunitario, dopo l'approvazione della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola), e rileva che l'Italia dal 1990 ha accelerato il recepimento delle direttive dell'Unione europea. Il disegno di legge n. 1014 rappresenta la seconda attuazione della legge n. 11 del 2005, che ha ampliato i contenuti della legge comunitaria, e conferisce al Governo la delega per l'attuazione di numerose direttive, prevalentemente mediante l'adozione di decreti legislativi, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al fine di accelerare l'adeguamento dell'ordinamento interno, il termine originariamente previsto per l'esercizio della delega è stato ridotto a 12 mesi, che si riducono a 6 nel caso in cui il termine per il recepimento sia già scaduto o scada nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria.

Si sofferma in particolare sull'articolo 8, che individua i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per attuare o assicurare l'applicazione degli atti comunitari in materia di tutela e sicurezza sul lavoro nonché in materia di tutela della salute. Commenta, inoltre, l'articolo 12 che regola l'attuazione delle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, sottolineando il richiamo dell'articolo 10 della Costituzione; si prevede inoltre che la domanda possa non essere dichiarata infondata, ancorché avanzata da un cittadino di un Paese sicuro, quando siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro il Paese di origine nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.

Illustra quindi la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricordando, in particolare, la strategia nazionale per conseguire gli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000, per far fronte alle esigenze poste dalla globalizzazione e dall'economia della conoscenza.

Quanto alla cooperazione nel settore degli affari interni, ricorda le iniziative assunte dall'Italia insieme agli altri Stati membri per contrastare l'aumento dei flussi di immigrazione illegale, e in particolare la convocazione di una Conferenza dei Ministri dell'interno dei Paesi del Mediterraneo. Richiama l'attenzione sull'esigenza di una revisione della disciplina per l'accoglimento delle richieste di asilo e sulle azioni nel campo della lotta al terrorismo, tra le quali ricorda il piano di azione europeo adottato

dopo gli attentati terroristici di Londra. Infine, sottolinea le disposizioni in materia di armonizzazione della legge penale e la strategia per favorire il coordinamento fra i Ministri dell'interno dell'Unione con strumenti finanziari adeguati e flessibili.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) ricorda che nella passata legislatura il Parlamento è stato impegnato a lungo nel dibattito sulla revisione delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, che però non ha portato a modifiche legislative. A suo avviso, è improprio introdurre una nuova disciplina dell'asilo nell'ambito della legge comunitaria e in ogni caso si dovrebbero considerare i risultati del dibattito che si era svolto tra le forze politiche. In proposito, ritiene che il criterio fissato dall'articolo 12, comma 1, lettera *a*), in base al quale nell'attuazione della normativa comunitaria sul riconoscimento e sulla revoca dello *status* di rifugiato il Governo dovrebbe tenere conto delle opzioni più aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione, è eccessivamente generico: tali scelte dovrebbero invece essere operate direttamente dalla legge approvata dal Parlamento.

Il senatore PASTORE (*FI*) condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Mantovano sui principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12. In proposito, sottolinea che il principio di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, fu introdotto in un momento storico particolare, in cui il fenomeno dell'immigrazione irregolare non aveva la consistenza attuale. Se applicato senza limiti esso potrebbe comportare il dovere di riconoscere il diritto di asilo alla quasi totalità delle persone che lo richiedano. A suo giudizio, pertanto, si dovrebbe correggere la disposizione citata per evitare di dare ancora una volta l'impressione che l'Italia è disposta ad accogliere senza criterio il flusso immigratorio che si fa ogni giorno più imponente.

Lamenta, infine, l'assenza di un rappresentante del Governo.

Il senatore PALMA (*FI*) condivide l'analisi svolta dal senatore Pastore sul presupposto storico posto a fondamento dell'articolo 10 della Costituzione, approvato in un momento in cui il diritto di asilo rappresentava uno strumento di solidarietà eccezionale. L'articolo 12 del disegno di legge in esame dovrebbe essere corretto, a suo avviso, precisando i principi e criteri direttivi della delega e individuando fra le opzioni indicate dalla direttiva quelle più confacenti alle esigenze del Paese.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) condivide l'illustrazione svolta dalla relatrice. Si sofferma, quindi, su alcune disposizioni che potrebbero aggravare il processo – a suo avviso già in atto – di snaturamento del sistema delle fonti del diritto. Sotto questo profilo suscita perplessità l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che prevede l'introduzione da parte del legislatore delegato di «occorrenti modificazioni» alle discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare: occorre a suo avviso garan-

ture che tali modificazioni non contrastino con i principi della delega conferita. La successiva lettera *c*) fissa limiti alle sanzioni che possono essere previste nei decreti legislativi i quali, alla luce dell'ultimo periodo di quel criterio di delega, sono posti come rigidi e invalicabili; paventa, al riguardo, il rischio di un'irragionevole disparità di trattamento nei casi in cui le sanzioni già previste dall'ordinamento italiano per violazioni omogenee e di pari offensività siano invece superiori a quei limiti. Richiama anche l'articolo 17, commi 1 e 2, che autorizza il Governo a modificare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria norme di rango regolamentare: osserva che tale autorizzazione non è necessaria poiché il Governo ha già la potestà di intervenire e che, in ogni caso, il termine dovrebbe essere considerato ordinatorio, non potendosi ritenere che dopo la sua scadenza al Governo sia preclusa la possibilità di modificare i regolamenti in questione. Infine, non è chiara la natura delle norme previste dall'articolo 1, comma 6, che autorizza il Governo a recepire le disposizioni attuative adottate dalla Commissione europea per alcune direttive.

Il senatore GRASSI (*RC-SE*) esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge comunitaria, nel testo modificato dalla Camera dei deputati che ha rafforzato il ruolo del Parlamento nella procedura di recepimento delle decisioni assunte in sede europea. Infatti, a suo avviso, non si tratta solo di verificare il rispetto da parte del Governo dei principi e dei criteri direttivi della delega, bensì di predisporre adeguate forme di interrelazione fra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali per iniziare a colmare la carenza di legittimazione democratica che caratterizza il processo decisionale europeo.

Esprime inoltre soddisfazione per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla procedura per il riconoscimento del diritto di asilo per i migranti e preannuncia la presentazione presso la 14^a Commissione di un emendamento volto a integrare i criteri direttivi della delega nel senso di autorizzare il Governo ad avvalersi delle opzioni previste nella direttiva, scegliendo quelle maggiormente compatibili con i principi costituzionali di eguaglianza, di diritto alla difesa, di presunzione di innocenza e di personalità della responsabilità penale.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) osserva che l'accoglimento delle domande di asilo in Italia riguarda pochissimi casi. Ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto in alcuni precedenti interventi, la dottrina prevalente e la giurisprudenza interpretano l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione come riconoscimento di un diritto soggettivo ed è del tutto minoritaria la dottrina che insiste sulla natura programmatica di quella norma. A suo avviso, quindi, sono condivisibili i principi e i criteri direttivi indicati nell'articolo 12.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) obietta che nella realtà i casi di accoglimento delle richieste di asilo sono numerosi, contrariamente a quanto

sostenuto dal senatore Sinisi. In proposito chiede che il Governo fornisca elementi informativi puntuali.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) lamenta la mancata partecipazione alla seduta del rappresentante del Governo.

Il presidente BIANCO assicura che chiederà al Governo di garantire la presenza di un suo rappresentante per il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo e di fornire informazioni in merito alle richieste di asilo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO avverte che la Commissione si riunirà in un'ulteriore seduta domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 12 e in ogni caso al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

34^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Li Gotti.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE REFERENTE

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente SALVI (*Ulivo*), ricorda che nella seduta di ieri aveva avuto inizio l'esame degli emendamenti, con l'illustrazione da parte del Governo di alcuni nuovi emendamenti, con riferimento ai quali era stato concesso un termine per subemendare.

Tuttavia il Governo ha successivamente ritirato gli emendamenti presentati nella seduta di ieri.

Pertanto egli avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti presentati dai commissari entro il precedente termine di lunedì scorso, ai quali si aggiungono tre emendamenti che egli presenterà in questa seduta nell'intento di trovare un soddisfacente punto di mediazione fra le esigenze prospettate nelle diverse proposte emendative.

Avverte quindi che si passerà agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Illustra l'emendamento 1.1000.

Dopo che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, il senatore MANZIONE (*Ulivo*) chiede che sia concesso un termine per presentare subemendamenti.

Il RELATORE ritiene che i subemendamenti possano essere presentati entro le ore 11,30, e pertanto l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1000, mentre i presentatori ritirano gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Su richiesta del senatore MANZIONE (*Ulivo*), viene concesso termine per la presentazione di subemendamenti fino alle ore 11,30 e l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.1000.

I presentatori ritirano gli emendamenti 3.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Il RELATORE fissa alle ore 11,40 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), nel ritirare l'emendamento 4.2, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5.

Il senatore BUCCICO (*AN*) illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 4.6.

Il senatore CARUSO (*AN*) manifesta una perplessità di carattere generale in ordine all'articolo 4, in particolare in quanto tale norma istituisce uno strumento di riparazione rapida, una sorta di pena privata, per il caso che venga divulgato il contenuto degli atti e dei documenti che siano stati distrutti a norma delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge; è evidente la difficoltà della prova, dal momento che bisogna dimostrare che i documenti divulgati abbiano lo stesso contenuto di quelli che sono stati distrutti. Su proposta del relatore l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 è provvisoriamente accantonato.

Il senatore VALENTINO (*AN*), stante l'assenza del presentatore, fa proprio l'emendamento 4.0.1 del senatore Storace diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il senatore CARUSO (AN) rileva che, probabilmente, il risultato desiderato dal senatore Storace potrebbe essere più facilmente raggiunto con un emendamento che modifichi la legge 31 luglio 2006 n. 241 introducendo una condizione soggettiva di esclusione dall'indulto, fatta salva naturalmente la valutazione della Presidenza del Senato circa la proponibilità di un emendamento così riformulato.

Il RELATORE esprime vive perplessità sull'emendamento 4.0.1, anche nell'eventuale formulazione prospettata dal senatore Caruso, in quanto se è apprezzabile l'intento che ha mosso il presentatore, senatore Storace, è anche vero che la modifica proposta presenta gravi difficoltà di applicazione e di compatibilità con le norme generali sulla sanzione penale.

In ogni caso egli considera anche l'assenza del presentatore ed il fatto che questi ha ripresentato lo stesso emendamento per l'Assemblea, invita il senatore Valentino a non insistere per la votazione.

Il senatore VALENTINO (AN) accoglie l'invito del relatore.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*), per incarico del Presidente della Commissione affari costituzionali, prende la parola ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, per comunicare alla Commissione il parere della Commissione affari costituzionali sul decreto-legge in titolo.

La Commissione *a quo*, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole, ha formulato una serie di osservazioni, che peraltro appaiono in gran parte già recepite dagli emendamenti presentati nella Commissione di merito.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, si chiede di individuare con precisione l'autorità giudiziaria responsabile della distruzione delle intercettazioni e degli altri atti e documenti illegalmente formati, nonché di proceduralizzare la distruzione stessa, prevedendo in particolare il contraddittorio tra le parti.

La Commissione affari costituzionali ha poi raccomandato di evitare con particolare attenzione che il divieto di utilizzazione processuale a qualsiasi titolo dell'intercettazione dei documenti in questione possa essere formulato in modo da favorire atteggiamenti di slealtà processuale o ostruzionismo delle indagini.

La Commissione affari costituzionali ha poi anche raccomandato anche una migliore definizione della fattispecie penale di cui all'articolo 3.

Il senatore Villone, infine, dichiara di essere personalmente contrario all'articolo 4, nella parte in cui fa riferimento ad una non meglio identificata «divulgazione» degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, laddove una sanzione riparatoria così pesante come quella prevista dalla norma può essere irrogata solo in presenza della pubblicazione di tali atti o documenti.

Il presidente SALVI ricorda che, in base alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del pomeriggio di ieri

alle 11,30 l'Assemblea dovrà riunirsi per esaminare il disegno di legge in titolo.

Egli propone pertanto di sospendere la seduta fino alle ore 12 in modo da consentirgli di prospettare all'Assemblea la necessità di concedere alla Commissione una congrua dilazione in modo da giungere all'elaborazione di emendamenti condivisi.

La Commissione concorda.

La seduta sospesa alla ore 11,25 è ripresa alle ore 12,05.

Il relatore, presidente SALVI (*Ulivo*), avverte che si passerà all'esame dell'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) illustra il subemendamento 1.1000/1.

Il subemendamento riproduce la formulazione dell'emendamento 1.100 presentato ieri in Commissione dal Governo e successivamente ritirato.

In proposito egli fa presente di aver manifestato ieri vivissime perplessità in ordine agli emendamenti presentati dal Governo, perplessità che però si riferivano al metodo seguito dall'Esecutivo che, dopo aver presentato il provvedimento d'urgenza sul quale la Commissione aveva lavorato formulando numerosi emendamenti, aveva poi presentato delle proposte che ne cambiavano radicalmente il contenuto, oltre tutto implicitamente ammettendo i gravi difetti del testo originariamente presentato soprattutto dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Nel merito però, una volta che è stato possibile esaminare con attenzione tali proposte, gli emendamenti del Governo apparivano ampiamente condivisibili e disegnavano una regolamentazione del trattamento processuale delle intercettazioni illecite e dei documenti illecitamente formati sicuramente molto più tranquillizzante di quella recata dall'originario testo del decreto-legge.

Il senatore Manzione è consapevole che non vi è una maggioranza per approvare il suo subemendamento, tuttavia ritiene necessario presentarlo a titolo di testimonianza.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento: le considerazioni del senatore Manzione, in realtà, giustificerebbero – piuttosto che la presentazione di un subemendamento – una proposta di non procedere alla conversione di un decreto-legge e di intervenire invece sul disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche attualmente all'esame della Camera dei deputati, laddove invece l'orientamento generale è quello di convertire il provvedimento d'urgenza.

Il sottosegretario LI GOTTI fa presente che il Governo, rinunciando a presentare i propri emendamenti si è rimesso alle valutazioni della Commissione e conferma tale orientamento.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) intervenendo in dichiarazioni di voto contrario al subemendamento del senatore Manzione, fa presente però che proprio la discussione svoltasi su tale proposta emendativa conferma le sue perplessità circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge, soprattutto dopo che si è appreso che non vi erano attualmente procedimenti penali in corso relativi ad intercettazioni telefoniche illegali.

Il subemendamento, posto ai voti, non è accolto.

È invece accolto l'emendamento 1.1000.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) non insiste per la votazione del subemendamento 2.1000/1.

L'emendamento 2.1000, posto ai voti, è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo del decreto-legge da convertire.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) non insiste per la votazione del subemendamento 3.1000/1.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) illustra l'emendamento 3.1000/4 inteso a circoscrivere il reato previsto dall'articolo 3, nel senso di chiarire che la detenzione degli atti, documenti o supporti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è sanzionabile solo se e in quanto illecita.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) illustra i subemendamenti 3.1000/2, diretto a ripristinare la misura della sanzione prevista dal decreto-legge rispetto a quella più blanda prevista dall'emendamento 3.1000, e 3.1000/3, diretto ad introdurre una sanzione effettivamente dissuasiva per la pubblicazione arbitraria del contenuto di intercettazioni telefoniche da parte dei giornali.

Il senatore BUCCICO (*AN*) interviene sul subemendamento 3.1000/4, rilevando che la previsione della condizione di illecità della detenzione quale elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 3 rischia di introdurre la previsione di un dolo specifico, rispetto a quella che deve essere una fattispecie di reato di pericolo.

Dopo una discussione cui partecipano i senatori CASTELLI (*LNP*), D'AMBROSIO (*Ulivo*), ZICCONI (*FI*), Massimo BRUTTI (*Ulivo*), CAS-

SON (*Ulivo*), RUBINATO (*Aut*), CENTARO (*FI*), VALENTINO (*AN*) e PITTELLI (*FI*), il RELATORE, con il consenso della Commissione, modifica il proprio emendamento nel senso di inserire dopo la parola «de-tiene» l'altra «consapevolmente».

Il RELATORE esprime poi parere contrario sul subemendamento 3.1000/2, mentre nell'esprimere perplessità sull'improponibilità in questa sede dell'emendamento 3.1000/3 invita il senatore Castelli a non insistere per la votazione salvo una valutazione di tale proposta in Assemblea.

Concorda il sottosegretario LI GOTTI.

Il subemendamento 3.1000/2, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) non insiste nella votazione del subemendamento 3.1000/3.

L'emendamento 3.1000 come modificato dal relatore, posto ai voti, viene accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge da convertire.

Il senatore CARUSO (*AN*) formula una proposta diretta a superare le numerose perplessità manifestate in ordine all'articolo 4.

Dopo un intervento del senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) di adesione alla proposta del senatore Caruso, il RELATORE, non opponendosi nessuno, invita il senatore Caruso a formalizzare la sua proposta emendativa e sospende la seduta.

La seduta sospesa alla ore 13 è ripresa alle ore 13,45.

Stante l'assenza del presentatore, il RELATORE illustra l'emendamento 4.100 del senatore Caruso, sul quale esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

L'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'opinione dell'Esecutivo sugli emendamenti approvati, dal momento che da questa dipenderà il voto del suo Gruppo. Il decreto-legge, infatti, era stato emanato dal Governo allo scopo, condiviso da tutte le forze politiche, di mettere un freno alle intercettazioni illegali stabilendone l'inutilizzabilità ai fini processuali e l'immediata distruzione.

Chiede quindi di sapere se a parere del Governo la nuova formulazione dell'articolo 1 mantenga tale finalità, ritardando semplicemente il

termine della distruzione per motivi di tecnica processuale, ovvero se la filosofia del provvedimento sia in qualche modo cambiata.

Il sottosegretario LI GOTTI ritiene che gli emendamenti approvati consentano una formulazione tecnica migliore, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, di un provvedimento d'urgenza fondato essenzialmente sulla introduzione di una nuova fattispecie di reato e sul principio dell'inutilizzabilità e della distruzione delle intercettazioni illegali.

La Commissione conferisce mandato al relatore Salvi di riferire all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 13,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1013

Art. 1.

1.1

BOCCIA Maria Luisa, VANO, DI LELLO FINUOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

"Art. 1 – 1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. Il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'acquisizione e la conservazione, per un termine non superiore a diciotto mesi dall'acquisizione, dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti, ovvero dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti previsti dagli articoli 3 del decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, e dall'articolo 617-*quater* del codice penale. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma.

3. Se il pubblico ministero formula richiesta di archivi azione ai sensi degli articoli 408 e 411, il giudice, qualora l'accolga, dispone, con decreto motivato, l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.

4. Se, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero esercita l'azione penale, per i delitti di cui al comma 2, il giudice dispone, con decreto motivato, la conservazione, sino al termine del giudizio di primo grado, dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2.

5. Al termine del giudizio di primo grado, il giudice dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma

2. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse"».

1.2

BUCCICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Il G.I.P. dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti, previo la immediata fissazione di udienza in Camera di Consiglio, e dandone avviso al pubblico ministero ed alle parti interessate.

Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 codice di procedura penale in quanto compatibili con comunicazione degli avvisi almeno cinque giorni prima della data dell'udienza.

Il provvedimento non è appellabile e va depositato, mediante lettura, al termine della udienza camerale"».

1.1000/1

MANZIONE

Sostituire l'emendamento 1.1000 con il seguente:

«Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti e dei documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni";

b) all'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dal comma 1-bis, è consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto";

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240 - (*Documenti anonimi e documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Il giudice dispone in ogni caso che i documenti di cui al comma 2 siano distrutti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero decorso un anno dalla data di deposito del decreto di archiviazione";

d) dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:

«Art. 240-bis. - (*Trasmissione dei documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illegali*). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, il pubblico ministero li trasmette, senza ritardo, al giudice per le indagini preliminari.

2. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione illegale o della raccolta illegale di informazioni.

3. il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compariscono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale.

5. Il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituire oggetto del verbale di cui al comma 4.

6. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis)".

e) dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:

"Articolo 329-bis. - (*Obbligo del segreto per le intercettazioni illegali*). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, i legalmente formati o acquisiti ed i documenti redatti attraverso la raccolta illegale di informazioni, non acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sono sempre coperti da segreto".

f) all'articolo 31, comma 1, lettera h), è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, costituenti corpo del reato, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento solo quando il contenuto degli stessi forma oggetto di perizia disposta dal giudice ai sensi degli articoli 220 e seguenti, e nei limiti dell'oggetto della stessa";

g) all'articolo 431, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-bis, comma 4"».

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, articolo 240, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti gli atti di cui al comma precedente, entro 48 ore, chiede al GIP (giudice per le indagini preliminari) di disporre la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma precedente.

4. Il GIP entro le successive 48 ore fissa l'udienza da tenersi entro 10 giorni, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il GIP legge il provvedimento in udienza e, nel caso disponga la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi atti, dati e documenti».

1.3

BRUTTI Massimo, BULGARELLI, CASSON, D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata segretazione e la custodia in cassaforte dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma ed il loro contenuto non può essere in alcun modo utilizzato.

3. Se nel corso dell'interrogatorio, che il pubblico ministero deve fissare subito dopo il sequestro, o di quello cui ha proceduto il GIP a norma dell'articolo 294 codice di procedura penale, l'indagato riconosce di aver ottenuto illegalmente tabulati o di aver eseguito illecitamente intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche o telematiche e di averle utilizzate per la formazione delle relazioni sequestrate, su istanza del pubblico ministero, o d'ufficio, il GIP dispone la comparizione del pubblico ministero dell'indagato e dei difensori dello stesso per l'udienza in cui procede alla distruzione dei documenti, supporti ed atti di cui al comma 2.

3-bis. Se l'indagato non ha ammesso i fatti contestati, il pubblico ministero, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari, invia apposito avviso ai difensori della persona sottoposta alle indagini che può prendere visione dei documenti, supporti ed atti di cui al comma 3, nel suo ufficio e nelle sole ore e giorni indicati, che non possono essere comunque inferiori a cinque. In nessun caso il difensore potrà eseguirne copia in qualunque forma.

3-ter. Nel corso dell'udienza preliminare non può essere fatto riferimento al contenuto degli atti, documenti e supporti di cui al comma 2, a meno che ciò sia necessario per far rilevare che non concernono conversazioni e comunicazioni relative a traffico telefonico o telematico.

Al termine dell'udienza preliminare il GUP, anche d'ufficio, con la sentenza di non luogo a procedere o con il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale, dispone che i documenti, i supporti e di ogni atto formato attraverso la raccolta illecita delle informazioni, siano immediatamente distrutti. Alla distruzione provvede quindi subito dopo, alla presenza di pubblico ministero e difensori.

3-quater. Allo stesso modo previsto dal comma *3-ter* provvede in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti o di giudizio abbreviato o di archiviazione.

3-quinquies. Il pubblico ministero non può richiedere il rito immediato.

3-sexies. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto delle modalità e di mezzi usati per l'intercettazione

e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse».

1.5

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», sostituire il comma 2 con il seguente comma:

«2. Su istanza delle parti, previo contraddittorio, il giudice dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illecitamente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illecita di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. I difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione dei verbali delle operazioni di distruzione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «senza alcun riferimento al contenuto delle stesse» con le seguenti parole: «con trascrizione sommaria del loro contenuto».

1.6

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione» con le seguenti parole: «Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, previo contraddittorio tra le parti, la distruzione».

1.7

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 240», al comma 2 le parole: «L'autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero.».

1.8

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «L'autorità giudiziaria», con le seguenti: «Il Giudice.».

1.9

VALENTINO

Al comma 2, dopo le parole: «L'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «che ne ha cognizione.».

1.10

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «dispone l'immediata distruzione», con le seguenti: «dispone, su richiesta degli interessati e previo contraddittorio tra le parti, la distruzione.».

1.11

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire le parole: «dispone l'immediata distruzione», con le seguenti: «dispone, previo contraddittorio tra le parti, la distruzione.».

1.12

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Il loro contenuto non può essere utilizzato a fini processuali».

1.14

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I difensori delle parti hanno facoltà di prendere visione dei verbali e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».

1.15

CASTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 240», comma 3, sostituire le parole: «senza alcun riferimento al contenuto delle stesse», con le seguenti: «con trascrizione sommaria del loro contenuto».

1.16

BUCCICO

Alla rubrica del richiamato «Art. 240», sostituire le parole: «intercettazioni illegali», con le seguenti: «intercettazioni illecite».

1.17

VALENTINO

Alla rubrica del richiamato «Art. 240», dopo le parole: «intercettazioni illegali», aggiungere le seguenti: «ed illecite».

Art. 2.**2.1**

CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BRUTTI Massimo, BULGARELLI, CASSON, D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere infine le seguenti parole: «e dei verbali dell'udienza preliminare».

2.1000/1

MANZIONE

All'emendamento 2.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1000

IL RELATORE

Al comma 1-bis sopprimere le parole: «comma 2».

2.3

D'AMBROSIO, BULGARELLI

Al comma «1-bis», ivi richiamato aggiungere: «e dei verbali dell'udienza preliminare».

Art. 3.**3.1000/1**

MANZIONE

Sostituire l'emendamento 3.1000 con il seguente:

«Art. 3. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 379-bis. - (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica dell'articolo 617 è sostituita dalla seguente:

"(Illecita detenzione o rivelazione di documenti illegalmente formati o acquisiti)";

c) dopo l'ultimo comma dell'articolo 617 è aggiunto il seguente:

"Alla pena di cui al comma 1 soggiace chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale ovvero ne rivela il contenuto. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio si applica la pena di cui al comma 3 e si procede d'ufficio";

d) dopo l'articolo 617-*sexies*, è inserito il seguente:

«Articolo 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

e) al primo comma dell'articolo 684, le parole "o a guisa di informazione", sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto";

f) all'articolo 684, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della Sentenza a norma dell'articolo 36"».

3.1000/4

CASSON, RUBINATO

Sostituire l'emendamento 3.1000 con il seguente:

«Art. 3.

1. Chiunque detiene illecitamente gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».

3.1000/2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro», con la seguente: «sei».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

3.1000/3

CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.

In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cento-cinquanta quote ex decreto legisaltivo 8 giugno 2001, n. 231».

3.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio».

3.2

BUCCICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque illecitamente detiene i documenti, i supporti o gli atti di cui all'articolo 240 comma 2 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nella prima parte di questo articolo, si applica la pena da uno a sei anni».

3.1

BOCCIA Maria Luisa, VANO, DI LELLO FINUOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con la circostanza aggravante di cui al comma 2 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa».

3.3

BRUTTI Massimo, BULGARELLI, CASSON, D'AMBROSIO

Al comma 1, dopo le parole: «chiunque illecitamente detiene» sono aggiunte le parole: «al fine di divulgarli o di farne comunque uso illecito».

3.4

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «due anni».

3.5

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni con le seguenti: «tre anni».

3.6

BUCCICO

Al comma 1, sostituire le parole: «a sei anni con le seguenti: «a quattro anni».

3.7

BUCCICO, VALENTINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena da uno a sei anni, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nel comma 1 del presente articolo».

3.8

BUCCICO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica la pena da uno a sei anni, a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto degli atti, dei supporti o dei documenti contenuti nel comma 1 del presente articolo».

3.9

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «tre anni».

3.10

CASTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sette anni», con le seguenti: «quattro anni».

Art. 4.**4.100**

CARUSO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al secondo comma dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al secondo comma dell'articolo 240 fa fede il verbale di cui al sesto comma dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al primo comma anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».

4.1

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ciascun interessato», con le seguenti: «la persona offesa».

4.2

CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «determinata in ragione di», fino alla fine del comma, con le seguenti: «da ventimila euro a duecentocinquanta euro ove la diffusione sia avvenuta con il mezzo della stampa ovvero con mezzo radiofonico, televisivo o telematico».

4.3

BUCCICO

Al comma 2, sostituire le parole: «di un anno», con le seguenti: «di cinque anni».

4.4

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente.».

4.5

CASTELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.6

CENTARO

Al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del Codice di procedura civile».

4.0.1

STORACE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le violazioni alla presente legge commesse da membri del Parlamento non sono soggette ai benefici della normativa sull'indulto, di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

13^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TONINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'Amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), Kemal Dervis, accompagnato dal Direttore dell'Ufficio di Bruxelles delle Nazioni Unite, Antonio Vigilante, e dal dottor Douglas Keh.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TONINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle Nazioni Unite: audizione di Kemal Dervis, Amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Riprende lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

Dopo una breve introduzione dei lavori, il presidente TONINI cede la parola all'amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) Dervis.

Il dottor DERVIS, dopo aver espresso i propri rallegramenti all'Italia per l'elezione al Consiglio di Sicurezza con un consenso senza precedenti, svolge una relazione sui temi oggetto sull'indagine conoscitiva con riferimento, in particolare, al ruolo degli organismi delle Nazioni Unite nella gestione delle politiche per lo sviluppo nonché alle prospettive di un miglior coordinamento fra agenzie e altri organismi competenti in materia e di una loro razionalizzazione nel quadro della riforma del *management* e delle strutture dell'ONU.

Si sofferma altresì sulle interazioni tra sfera politica e sfera economica dell'azione delle Nazioni Unite, sulla complementarietà fra gli interventi di *peace-keeping* e di *peace-building* nonché sull'apporto dell'Italia sull'attività dell'ONU.

Intervengono quindi alcuni componenti della Commissione per svolgere considerazioni e porre quesiti.

Il presidente TONINI (*Aut*) rileva tra i temi essenziali del processo di riforma del sistema delle Nazioni Unite i dibattiti sul *management*, sulla composizione del Consiglio di Sicurezza e sui criteri di finanziamento ed evidenza, al riguardo, l'ampio consenso emerso nella Commissione sull'esigenza di accrescere le risorse destinate dall'Italia per gli aiuti allo sviluppo.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*) chiede lumi sui programmi di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi in Libano.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) chiede chiarimenti sui rapporti fra l'UNDP e altri organismi delle Nazioni Unite competenti in materia di sviluppo e le istituzioni finanziarie internazionali e si sofferma sull'esigenza di salvaguardare la distinzione fra interventi di tipo politico-militare, come quelli di *peace-keeping*, e quelli finalizzati allo sviluppo sociale ed economico.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*) esprime le proprie perplessità per la collocazione della sede principale delle Nazioni Unite in un paese, come gli Stati Uniti, che non si caratterizza per un'adesione convinta al principio della multilateralità e si sofferma sulle politiche di salvaguardia del patrimonio comune dell'umanità con particolare riferimento alla foresta amazzonica.

Il senatore POLLASTRI (*Ulivo*) si sofferma sul mutato orientamento espresso dall'attuale classe politica e opinione pubblica brasiliana in tema di salvaguardia della foresta amazzonica quale bene dell'umanità, anche

nella prospettiva di una ridefinizione del ruolo del Brasile nel più generale quadro di riforma delle Nazioni Unite.

Il senatore MELE (*Ulivo*) sottolinea l'importanza che una riforma strutturale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sia finalizzata ad accrescerne il ruolo di sede di confronto mondiale nell'ambito delle relazioni internazionali e delle politiche per lo sviluppo.

Il senatore PIANETTA (*FI*), nell'esprimere la sua preoccupazione per la drammatica situazione che investe il Darfur, si augura che la questione relativa alla promozione ed al rispetto dei diritti umani possa costituire il principale punto di riferimento per i vari progetti di riforma sulla *governance* e sulle modalità operative dell'ONU nelle aree di crisi.

L'amministratore DERVIS replica agli oratori intervenuti, rispondendo ai quesiti posti e soffermandosi, in particolare, sul problema dei rifugiati in Libano, sull'opportuna sinergia derivante da una auspicabile maggiore collaborazione degli organi centrali di pianificazione politica con l'UNDP nella elaborazione ed effettuazione dei progetti di sviluppo, sulla necessità dell'impegno della comunità internazionale riguardo alla tutela di beni di interesse comune per l'umanità, come la foresta amazzonica, attraverso un doveroso sostegno anche economico, sull'esigenza di un più adeguato sistema di finanziamento mondiale allo scopo di garantire una maggiore presenza dell'ONU nelle aree di crisi, tra le quali figura il Darfur.

Conclude auspicando un maggiore sostegno finanziario dell'Italia nella contribuzione allo sviluppo.

Il presidente TONINI si associa all'auspicio di un maggiore impegno dell'Italia in materia di contribuzione allo sviluppo, ringrazia l'Amministratore dell'UNDP, Kemal Dervis, e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

36^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che con l'articolo 1 vengono sostituiti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento all'ammissione agli esami di Stato, al contenuto e all'esito dell'esame e alla commissioni e sedi di esame. Per quanto di competenza, in relazione al capoverso Art. 3, relativo al contenuto ed esito dell'esame, come evidenziato anche dalla nota di lettura n. 13 del Servizio del bilancio (cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), si rileva che le nuove modalità di svolgimento previste per la seconda prova scritta (quest'ultima, espressamente prevista, nella nuova modalità, anche in forma «grafica o scrittografica») nonché le nuove possibilità di svolgimento delle prove, previste *ad hoc* per gli studenti degli istituti professionali, d'arte e nei licei artistici, sembrerebbero suscettibili di determinare oneri aggiuntivi di spesa. Difatti, la norma, sia pure in via facoltativa, prevede che gli esami possano tener conto della «dimensione teorico-pratica e laboratoriale delle relative discipline» e, pertanto, possano avere la durata anche di «più di un giorno»,

anche se il carattere onnicomprensivo del compenso dovrebbe ridurre se non azzerare l'impatto del problema. Circa poi il capoverso Art. 4, relativamente alle commissioni d'esame, si segnala, in relazione al comma 9, l'introduzione di una nuova norma, rispetto alla legislazione vigente, laddove si prevede la possibilità di costituire una ulteriore commissione di candidati esterni in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio. Al riguardo appare necessario avere dal Governo chiarimenti circa la portata della suddetta norma, verificando se dalla stessa possano derivare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, eccedenti la previsione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3. In relazione al comma 10 del medesimo capoverso dell'articolo 4, che disciplina la materia dei compensi dei componenti delle commissioni, si evidenzia che la norma riproduce il disposto della legislazione vigente circa il carattere onnicomprensivo dei compensi medesimi, sopprimendo tuttavia il riferimento ai trattamenti di missione previsto dall'articolo 4 novellato della legge n. 425 del 1997. Al riguardo occorre pertanto ottenere chiarimenti circa l'esclusione di questa voce, precisando se la differenza di compensi in relazione alla distanza misurata in tempi di percorrenza, di cui in appresso, assorbe il citato trattamento di missione. In secondo luogo occorrono chiarimenti sul criterio dei «tempi di percorrenza» utilizzato per la determinazione dell'ammontare dei compensi. Mentre il parametro chilometrico normalmente utilizzato in casi analoghi ha infatti un carattere di oggettività, il criterio temporale, se non correttamente definito, può determinare incertezze sull'ammontare dei compensi da corrispondere e conseguentemente sulla corretta quantificazione dell'onere, oltre che un possibile contenzioso, anche se il criterio del tempo di percorrenza appare più razionale ed equo, rispetto a criteri basati sulla distanza fisica (chilometrica). Osserva peraltro che la formulazione legislativa «tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza» si presta a dubbi interpretativi. Se, da un lato, è chiaro che per commissari e presidenti non più in servizio si dovrà fare riferimento alla residenza, dall'altro, non si evince se per i commissari e presidenti in servizio si debba far riferimento alla sede di servizio, anche quando meno lontana dalla sede di esame, rispetto alla sede di residenza. In terzo luogo appare necessario avere chiarimenti sull'abolizione del tetto di spesa in vigore nella disciplina che si vuole modificare. Infatti, ammesso che il richiamo alla contrattazione collettiva previsto nell'articolo novellato possa supplire a tale meccanismo, appare tuttavia necessario che in fase di prima attuazione, e fino al nuovo contratto collettivo, tale tetto sia nuovamente inserito nei limiti dell'importo previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 3, comma 4 (138 milioni di euro annui a decorrere dal 2007), e fino al nuovo contratto. Occorre, poi, avere dall'Esecutivo la conferma che gli oneri derivanti dall'ultimo periodo del comma 10 relativi ai membri delle commissioni degli istituti paritari e pareggiati siano stati contemplati in quelli quantificati nella relazione tecnica. Circa la quantificazione prevista nella relazione tecnica occorre, inoltre, acquisire ulteriori elementi in ordine ai criteri utilizzati per la stima del compenso unitario lordo assunto nel prospetto di calcolo,

atteso che esso presenta sensibili differenze rispetto a quello computato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 210 del 2006 e comunque relativo ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato. In merito al comma 12 del citato capoverso Art. 4 dell'articolo 1, occorre acquisire dal Governo chiarimenti sull'esistenza di strutture che con gli stanziamenti ordinari di bilancio siano in grado di espletare le verifiche e i monitoraggi disciplinati dalla norma. Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 4, del testo in esame, segnala poi l'opportunità di inserire l'espressa indicazione di «limite massimo di spesa» per l'importo ivi indicato, al fine di garantire l'effettiva invarianza degli oneri rispetto alla legislazione vigente. Infine, in relazione al comma 3 dell'articolo 3, occorre avere conferma che le risorse relative alle autorizzazioni ivi richiamate ai fini della copertura siano attualmente disponibili e non impegnate.

Il presidente MORANDO invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima le risposte ai problemi evidenziati dal relatore, al fine di consentire una sollecita espressione del prescritto parere alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che nella precedente seduta i relatori hanno svolto le esposizioni introduttive sui provvedimenti all'esame congiunto della Commissione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) prende quindi la parola in ordine al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2005 (Atto Senato n. 1059), rilevando che lo stesso appare ormai uno strumento inidoneo a riprodurre le variazioni della gestione finanziaria del settore delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, come chiaramente segnalato sia dal relatore nella scorsa seduta che nella nota di lettura del servizio del bilancio. Il documento in esame, infatti, riguarda esclusivamente il bilancio del settore statale ed esclude, quindi, per definizione i dati sui parametri rilevanti dei fini del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. Inoltre, proprio per tale ragione e per la struttura con la quale è concepito il documento,

il Parlamento non è in grado di rilevare dallo stesso la gestione complessiva del settore pubblico, rispetto alla quale vi è pertanto solo un controllo indiretto in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria e, parzialmente, in sede di esame dei documenti di bilancio per il nuovo anno. Ciò significa che, con gli strumenti attualmente messi a disposizione dalla vigente legislazione contabile, il Parlamento può ricevere solo un'informazione limitata e quindi esercitare un altrettanto limitato intervento, che risulta scarsamente efficace.

Tuttavia, anche rispetto al settore statale in senso stretto, che forma l'oggetto specifico del rendiconto in esame, sottolinea come il documento non consenta di verificare efficacemente il grado di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica rispetto alle indicazioni contenute nel bilancio di previsione approvato l'anno precedente: la capacità di valutazione del Parlamento risulta quindi caducata ed orientata ad un profilo più strettamente tecnico formale che politico, come invece dovrebbe essere. Come rilevato anche dal Servizio del bilancio, è dunque diffusa la sensazione secondo cui non è ancora del tutto possibile effettuare né la prevista valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa rispetto agli obiettivi stabiliti dagli indicatori di efficacia ed efficienza e agli scopi delle principali leggi di spesa, né il completo raccordo tra dati di bilancio e dati delle pubbliche amministrazioni.

Cita al riguardo il forte divario registrato tra le previsioni di competenza e il risultato effettivo sia sul fronte delle entrate (4,3 per cento) che su quello delle spese (anche qui circa il 4,3 per cento). Non è tuttavia possibile ricostruire, dal rendiconto in esame, le effettive cause di tali divergenze. Analogamente, richiama il fenomeno delle eccedenze di spesa, dovuto all'impatto delle spese di carattere obbligatorio o legate a fattori legislativi, di cui non si riesce ancora a tenere adeguato conto in sede di formazione delle previsioni di bilancio. Peraltro, in base al quadro normativo vigente, il Parlamento può solo prendere atto di tali eccedenze, che vengono coperte poi direttamente in sede di legge finanziaria, secondo un meccanismo di sanatoria *ex post* che non è assolutamente accettabile: tuttavia, sebbene sia stato più volte censurato in passato dalla Corte dei conti e anche nel corso della passata legislatura da parte del centro sinistra allora all'opposizione, non si è ancora riusciti a porvi rimedio.

Osserva, quindi, che molte delle considerazioni precedenti si possono applicare anche al disegno di legge di assestamento per l'anno 2006 (atto Senato n. 1060): anche tale strumento appare, infatti, inidoneo, in quanto non consente di rilevare tempestivamente le variazioni ai flussi di entrata e di spesa del bilancio statale in corso di esercizio e, soprattutto, di intervenire in modo adeguato. Ciò sia in ragione della sua natura di legge formale, sia a causa dei tempi di presentazione (entro il 30 giugno di ogni anno) previsti dalle vigenti disposizioni contabili, su cui ritiene opportuna una complessiva revisione. A dimostrazione di tale inidoneità, rileva come il testo originariamente presentato dal Governo alle Camere non avesse registrato né gli effetti sul bilancio dello Stato derivanti dal decreto-legge Bersani-Visco approvato in estate, né tanto meno l'impatto finanziario

delle maggiori entrate rispetto alle previsioni e quello della sentenza europea in materia di IVA.

Malgrado tali limitazioni, evidenzia come il rendiconto 2005 e l'assestamento 2006 rivelino chiaramente l'avvenuto peggioramento dei conti pubblici sotto il Governo di centro-destra, come dimostrato dai valori negativi assunti dai principali indicatori di finanza pubblica (avanzo primario, indebitamento netto, fabbisogno e debito pubblico). Tale situazione era stata ampiamente prevista e denunciata dalle forze di centro-sinistra allora all'opposizione, che aveva criticato alcune scelte del Governo Berlusconi che si sono poi, puntualmente, rivelate fallimentari: cita al riguardo l'adozione della famosa regola del tetto del 2 per cento alla crescita di alcune voci di spesa, che non solo non è riuscita a contenere l'aumento delle uscite della pubblica amministrazione, ma è stata poi abbandonata dallo stesso centro-destra. Analogamente, ricorda l'enorme crescita registrata dall'indebitamento degli enti locali, malgrado l'adozione nell'ultima finanziaria del Governo Berlusconi di vincoli più stringenti su tale fronte.

Conclusivamente, ritiene che la disastrosa eredità del precedente Governo giustifichi ed imponga le scelte che sono state indicate in materia di finanza pubblica nella manovra attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e auspica che la nuova gestione di centro-sinistra riesca ad avviare una nuova stagione di maggiore serietà e trasparenza.

Il senatore BODINI (*Ulivo*) concorda con le considerazioni svolte dai relatori e dal senatore Legnini, confermando il quadro assai preoccupante che emerge sia dal rendiconto 2005 che dall'assestamento 2006. Si tratta del risultato di una gestione assai negativa che non è ovviamente ascrivibile all'attuale Governo di centro-sinistra, che dovrà però farsi carico della sua soluzione. Soffermandosi sul rendiconto, evidenzia come, nel conto del bilancio, il dato più preoccupante sia quello relativo allo scarto tra dati di previsione e di consuntivo, nonché il fenomeno delle eccedenze di spesa. Riguardo a quest'ultimo, ricorda come più volte la Corte dei conti ne abbia censurato in passato gli effetti deleteri sulla finanza pubblica: peraltro, ritiene inaccettabile che il Parlamento, nell'attuale quadro normativo, non sia in grado di intervenire ma debba solo limitarsi a prendere atto delle eccedenze e a sanarle *ex post* in sede di legge finanziaria. Ancora, evidenzia l'anomalia di spese trasferite ad esercizi futuri, che nell'insieme tolgono significatività al quadro complessivo del bilancio. Tali irregolarità si concentrano in particolare negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a causa in particolare della presenza di specifici meccanismi contabili (spese di giustizia e ruoli di spesa fissa). Ciò impedisce di tenere conto delle spese obbligatorie o fissate da fattori legislativi. Analoghi problemi ha determinato l'applicazione della già ricordata regola del 2 per cento, sostanzialmente rivelatasi fallimentare.

Richiama poi i problemi riscontrati anche nel conto del patrimonio, dove la Corte dei conti ha segnalato numerose anomalie e una scarsa trasparenza che ne limitano fortemente la validità. Si tratta di una situazione assai preoccupante.

In merito all'assestamento, fermo restando il quadro complessivamente negativo ereditato dalla gestione precedente, evidenzia comunque i segnali positivi che cominciano ad emergere in rapporto ai provvedimenti adottati dal nuovo Governo: tra tutti cita quello dell'aumento delle entrate registrato alle previsioni. Si tratta di un segnale di inversione di tendenza, che ha consentito tra l'altro anche la copertura delle spese relative al decreto-legge che istituiva la missione italiana in Libano, recentemente approvato ad amplissima maggioranza dal Parlamento.

Si dichiara, infine, convinto che il Governo di centro-sinistra potrà realizzare una nuova e migliore gestione della finanza pubblica italiana.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) si sofferma in primo luogo sul disegno di legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005, rilevando che per poter operare una valutazione adeguata e più stringente degli andamenti dell'anno 2005 risulterebbe opportuno comparare le poste di bilancio con i più complessivi dati economici e finanziari, effettuando un'analisi complessiva in ordine all'efficacia delle politiche, che va al di là di quanto consentito dall'esame dei dati relativi all'esercizio del 2005. Al riguardo, ricorda che l'anno in questione è risultato particolarmente difficile sul piano economico a livello nazionale, sebbene al livello internazionale si siano registrati dati positivi in relazione alla crescita asiatica e statunitense. In Italia si è registrato un tasso di crescita inferiore rispetto alla media europea e il *deficit* ha subito un peggioramento rispetto alle previsioni; la spesa per interessi ha raggiunto il 4,6 per cento e il debito pubblico è aumentato fino a raggiungere il 106,4 per cento, con una forte crescita rispetto all'anno 2004. I dati evidenziano dunque una significativa distanza rispetto agli obiettivi di contenimento del debito assunti come impegno in sede europea. Sui risultati raggiunti dagli indicatori di finanza pubblica ha influito l'assenza di politiche di sostegno industriale; richiama, al riguardo, la riduzione della spesa per investimenti e i casi significativi di Anas Spa e Ferrovie dello Stato Spa, per le quali il Governo attuale è dovuto intervenire con apposite norme a luglio, al fine di individuare finanziamenti per i cantieri e per la manutenzione ordinaria delle opere, attesa l'assenza delle necessarie risorse. Si sofferma poi sulla questione dei residui sia attivi sia passivi, fenomeno relativo non solo all'esercizio finanziario 2005 ma che si ripete negli anni. I risultati ottenuti dimostrano una scarsa capacità nel dimensionare correttamente i provvedimenti di spesa, che presentano previsioni non realistiche. Le eccedenze degli impegni di spesa per i pagamenti risultano oggetto di un apposito emendamento presentato dal Governo ed attengono soprattutto alle pensioni privilegiate, alle spese di giustizia, alle accademie musicali, nonché alla ricorrente questione delle strutture scolastiche.

Con riferimento al disegno di legge per l'assestamento del bilancio, dopo aver richiamato la discussione già svolta in sede di esame della Nota di aggiornamento al DPEF che ha già recepito l'aumento delle entrate registrato nel 2006, evidenzia il dato significativo dello scostamento, anche per tale anno, rispetto ai parametri di Maastricht, risultando dunque il 2006 il quarto anno in cui si verifica tale fenomeno. Rileva inoltre la previsione di un aumento del PIL, che risulta comunque inferiore alla media europea e internazionale. Evidenzia poi il dato dell'aumento della spesa corrente ed in particolare della spesa primaria per l'anno 2006, elemento che smentisce l'orientamento del precedente Governo in ordine all'adozione di riduzioni generalizzate. Il vero obiettivo di finanza pubblica è quello di riuscire a contenere l'entità della spesa corrente, così da agganciare il processo di crescita che deve essere duraturo, sostenibile e supportato da concrete riforme.

Il senatore FERRARA (FI) richiama le funzioni rispettivamente svolte dai disegni di legge di rendiconto e di assestamento, evidenziando che il rendiconto del bilancio presenta i dati relativi all'esercizio 2005 e costituisce dunque il presupposto per una compiuta analisi dei dati contenuti nell'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2006. Evidenzia la necessità di chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento a quest'ultimo, come peraltro emerso dalle illustrazioni svolte dai relatori di entrambi i provvedimenti all'esame nonché dagli interventi svolti nella discussione. Formula osservazioni critiche con riferimento alla analisi dei dati contenuti nel rendiconto, rilevando la scarsa chiarezza dei dati ivi contenuti ed evidenziando l'impossibilità di valutare gli effetti delle politiche adottate sulla scorta degli elementi rinvenibili nel provvedimento. In particolare, con riferimento agli scostamenti per regolazioni contabili, non è dato rinvenire le relative cifre né la parte dovuta a spese obbligatorie per quanto attiene al comparto della scuola. Rileva quindi che le osservazioni svolte da parte della Corte dei conti necessitano di una maggiore attenzione ai fini di salvaguardare i conti pubblici anche in un'ottica di raffronto tra il sistema di controllo nazionale e quello adottato negli altri Paesi europei per il rispetto dei parametri stabili con il trattato di Maastricht e per una diminuzione dello scostamento dei dati del fabbisogno e dell'indebitamento. Sottolinea, al riguardo, che la politica economica deve avere quale obiettivo l'impedire o il contenere i suddetti scostamenti.

Con riferimento poi al disegno di legge per l'assestamento del bilancio, evidenzia che occorrerà una più compiuta analisi dei dati ivi contenuti al fine di verificare a cosa sia dovuto il maggior gettito registrato in relazione alle maggiori entrate, rilevando che quest'ultimo appare collegato alla diminuzione del fabbisogno, che risulta tuttavia connesso ad un complesso di fattori. Formula poi osservazioni critiche in ordine al tenore del provvedimento in esame in relazione all'obiettivo del miglioramento dei dati relativi al prodotto interno lordo. In particolare, il disegno di legge di assestamento presenta dati contraddittori che non forniscono elementi

per delineare le politiche più opportune da adottare. Lo stesso Governo ha dato conferma di tale contraddittorietà facendo riferimento a dati diversi, basti considerare la presentazione dell'emendamento all'assestamento in sede di esame presso la Camera dei deputati. Dal contenuto dell'assestamento non è dato comprendere quale sia la consistenza effettiva del debito pubblico, per cui non risulta chiaro quali politiche siano adottate per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del debito. Risultano dunque necessari chiarimenti da parte del Governo in ordine a tali profili, tenuto conto anche della posizione assunta dal Governo circa l'emissione di nuovi titoli del debito pubblico, nonché in relazione ai dati dell'indebitamento e del fabbisogno per il 2007.

Il PRESIDENTE rinvia dunque l'esame dei provvedimenti alla seduta pomeridiana prevista per la giornata odierna.

La seduta termina alle ore 10,10.

37^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta sospesa nella seduta anti-meridiana.

Il senatore AZZOLLINI (FI) si sofferma sui contenuti dei provvedimenti all'esame ed in particolare sul profilo delle nuove significative entrate che sono state oggetto di apposito emendamento presentato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Richiamando i rilievi svolti al

riguardo dal senatore Ferrara, sottolinea l'importanza di tale elemento, soffermandosi sulla necessità di un approfondimento circa la natura di tali maggiori entrate ed in particolare sulla componente strutturale, ovvero congiunturale, delle medesime. Richiama i contenuti della nota di aggiornamento del DPEF nella quale il Governo ha stimato 5 miliardi di euro la componente strutturale delle maggiori entrate, ed evidenzia come il migliore andamento economico non appare idoneo a giustificare l'intera entità delle maggiori entrate. Al riguardo ricorda che il presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato ha avuto modo di evidenziare che parte della componente strutturale delle maggiori entrate potrebbe intendersi come effetto virtuoso dei condoni operati, che inducono molti contribuenti a dichiarare redditi sommersi favorendo un fenomeno di emersione dell'imponibile. Richiama, dunque, l'opportunità di un approfondimento e un dibattito su tali profili ricordando l'auspicio di una riflessione sul punto espresso anche dal presidente Morando.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) richiamando l'illustrazione svolta dai relatori dei provvedimenti in esame, si sofferma in particolare sull'elemento dello scostamento dei dati dei consuntivi rispetto alle previsioni, che fa registrare un aumento della spesa pubblica. Il *trend* della crescita del prodotto interno lordo non risulta favorevole, i saldi di finanza pubblica si presentano critici e si registra un aumento del saldo netto da finanziare, rispetto al quale una parziale correzione è stata operata mediante apposito emendamento presentato presso la Camera dei deputati. Evidenzia che l'aumento della spesa pubblica risulta in gran parte dovuto ai contratti di pubblico impiego, che sono stati adeguati sulla base di parametri superiori al tasso di inflazione. Sottolinea, al riguardo, l'alto tasso di precarietà che interessa il settore del pubblico impiego, pari al 13,4 per cento, a fronte di un tasso del 7,7 per cento nel settore dell'artigianato e dell'11 per cento nell'industria, delineando un quadro di criticità nel settore pubblico piuttosto che nell'ambito del lavoro autonomo, auspicando, quindi, l'adozione di interventi al riguardo sul piano della pubblica amministrazione. Si sofferma quindi sulla necessità di un maggiore federalismo fiscale, quale strumento per coniugare l'autonomia impositiva e finanziaria degli enti locali con la responsabilizzazione degli stessi, funzionale anche ad un maggiore controllo sui conti pubblici. Sottolinea la necessità di un snellimento e di una modernizzazione della pubblica amministrazione, formulando rilievi critici con riguardo al provvedimento cosiddetto Bersani-Visco e alla manovra finanziaria attualmente all'esame presso la Camera, che vanno nel senso opposto di un appesantimento degli oneri a carico delle imprese. Rileva taluni elementi positivi nell'ambito del disegno di legge per l'assestamento del bilancio, quali le maggiori entrate, nonché i minori introiti derivanti dalla gestione dei giochi e del lotto, che appare previsione particolarmente positiva alla luce del rischio sociale di tali proventi. Evidenzia, infine, la necessità di una più complessiva riforma strutturale del bilancio e della legge finanziaria che ad oggi non consente di delineare chiaramente concrete prospettive di sviluppo.

Non essendovi richieste di ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Propone, quindi, di disporre la disgiunzione dei due disegni di legge in titolo e di rinviarne il seguito dell'esame così disgiunto.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene pertanto disgiunto e rinviato.

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il sottosegretario CASULA dichiara di rinunciare alla replica con riferimento al provvedimento in esame, rinviando ad un apposito documento che deposita agli atti.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) rileva che in nessuno degli interventi del dibattito sono state messe in discussione le risultanze del Rendiconto 2005 in esame, che appare quindi sostanzialmente corretto, al di là delle ovvie differenze di valutazione tra maggioranza e opposizione. Ritiene, inoltre, che il Governo abbia dato risposta soddisfacente ai vari quesiti sollevati, in particolare sul tema delle eccedenze di spesa, sebbene su questo vi sia ancora una carenza di informazioni da migliorare. Formula, pertanto, parere favorevole sul disegno di legge in esame, rinviando per la sua replica allo svolgimento della relazione in Assemblea.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il rappresentante del Governo CASULA, in sede di replica, chiarisce che, in merito alle previsioni assestate di competenza, gli aumenti registrati nel comparto delle spese correnti sono dovuti a oneri di carattere obbligatorio, quali retribuzioni al personale del comparto scuola, al fine di adeguare gli stanziamenti alla effettiva situazione del personale, e fornisce ulteriori chiarimenti circa la composizione di tali spese dovute, tra l'altro, agli interessi da erogare a favore delle società di telecomunicazioni in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio in data 4 gennaio 2005. L'efficacia della manovra potrà verificarsi solo a consuntivo tenendo conto dei limiti alle variazioni di bilancio, limiti che, per quanto riguarda l'anno 2006, non sono ancora stati raggiunti. Per quanto

concerne la revisione delle stime di entrata operata dalla *due diligence* fa presente, con riferimento all'incremento di 300 milioni di euro previsto per il capitolo di entrata 1200, che il capitolo medesimo attiene a una vasta gamma di introiti correlati all'imposizione diretta che hanno carattere residuale rispetto alle entrate derivanti da tributi specifici che trovano collocazione in appositi capitoli. Circa le previsioni assestate in termini di cassa precisa che i risultati delle variazioni mediante atto amministrativo con effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare e migliorativi sul risparmio pubblico, sono dovuti alla ripartizione del fondo di riserva per le autorizzazione di cassa, che pur essendo classificato in parte corrente, viene ripartito anche in conto capitale. In ordine all'incidenza della regolazione debitoria in termini di cassa del ripiano dei disavanzi delle ASL, fa presente che il relativo saldo risulta calcolato al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, precisando che tale regolazione è classificata come altri trasferimenti in conto capitale alle Regioni in base a quanto disposto dal SEC 95. Dopo aver chiarito che l'effettivo livello dei residui passivi si registrerà solo a consuntivo e che i presumibili effetti dei residui sull'indebitamento netto nel 2006 dipenderà dall'andamento dei pagamenti per il corrente anno, chiarisce che la disponibilità del fondo di riserva risulta limitata e prudenzialmente si prevede di iscrivere sul fondo ulteriori 2 miliardi di euro per eventuali esigenze delle amministrazioni. In merito alla variazione di bilancio di 400 milioni di euro in aumento delle entrate per l'anno 2006, finalizzata per 220 milioni alla copertura degli oneri connessi alla missione in Libano, precisa che il relativo decreto ministeriale risulta già predisposto ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, rileva che negli anni precedenti il disegno di legge di assestamento ha sempre ridefinito in aumento tale limite, ad eccezione degli anni 1995 e 1998, chiarisce che la revisione al rialzo è stata effettuata nel periodo di pubblicazione della relazione trimestrale di cassa, dettata da un lieve incremento della previsione del fabbisogno di cassa ivi previsto. La prima revisione al ribasso della previsione sul fabbisogno di cassa del settore statale si è avuta solo con la pubblicazione del DPEF per gli anni 2007-2011, e tiene conto dei dati positivi in termini di maggiori entrate tributarie, e successivamente, con la nota di aggiornamento al DPEF e la relazione previsionale e programmatica, si è tenuto conto del consistente miglioramento del fabbisogno con una conseguente revisione al ribasso per l'anno 2006.

La relatrice RUBINATO (*Aut*) rinuncia alla replica con l'intendimento di approfondire, per l'esame in Assemblea, le risposte ad una serie di questioni sollevate nel dibattito.

Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato emendamenti a procedere alla loro illustrazione.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) si sofferma in particolare sull'illustrazione dei primi due emendamenti 1.Tab.1.1 e 1.Tab.1.2 volti a recepire, nel disegno di legge di assestamento, gli effetti, in termini di minori entrate, derivanti dalla restituzione dell'IVA sulle auto aziendali imposta dalla recente sentenza della Corte di giustizia europea. Ciò si rende necessario per inserire le suddette minori entrate nel bilancio 2006, al fine di offrire una corretta rappresentazione contabile dello stesso. Evidenzia che le cifre indicate sono le stesse quantificate dal Governo nella recente Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, per cui ritiene del tutto coerente l'approvazione dei due emendamenti.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra tutti gli emendamenti a sua firma volti a potenziare i finanziamenti concernenti l'azione della Guardia di finanza.

Il sottosegretario CASULA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti sottolineando la necessità di procedere ad una rapida e definitiva approvazione del disegno di legge in titolo affinché sia evitato un nuovo passaggio alla Camera dei deputati. Ritiene, inoltre, in relazione agli emendamenti illustrati dal senatore Azzollini, che alla questione contenuta nei medesimi si debba dare una soluzione differente da quella ivi prospettata. Invita quindi il senatore Legnini a ritirare gli emendamenti a sua firma.

La relatrice RUBINATO (*Aut*) dichiara di aderire al parere espresso sugli emendamenti dal rappresentante del Governo condividendo la necessità dal medesimo sottolineata.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma, riservandosi di presentare per l'Assemblea un ordine del giorno volto a contemplare il problema in essi richiamato con l'auspicio di un accoglimento del medesimo da parte del Governo.

Si passa quindi ai voti.

Sull'emendamento 1.Tab.1.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore VEGAS (*FI*) che annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento sottolineando che una questione di pulizia contabile imporrebbe l'approvazione del medesimo al fine di rendere trasparente tutta la questione che ha riguardato e riguarderà la restituzione dell'IVA a seguito della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea. Considerando che il Governo ha dichiarato di voler recepire gli effetti di tale sentenza e ne ha già quantificato l'impatto in termini di minori entrate per le stesse cifre esposte nell'emendamento, ritiene che per un principio di coerenza e correttezza contabile la suddetta proposta non possa che essere accolta.

Sul medesimo emendamento interviene per annunciare il proprio voto favorevole il senatore POLLEDRI (*LNP*) che si richiama alle motivazioni ricordate dal senatore Vegas, rilevando che non appaiono convincenti le argomentazioni contrarie del Governo legate ad una eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione, facilmente superabile ove la maggioranza volesse condividere un'intesa sul punto.

Il senatore FORTE (*UDC*) annuncia, a sua volta, il voto favorevole della sua parte politica chiedendo di aggiungere la propria firma e quella del senatore Ciccanti a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia.

Interviene, infine, per dichiarare il proprio voto contrario, il presidente MORANDO (*Ulivo*), rilevando che ad un'approvazione dell'emendamento in esame, nonché di quello successivo 1.Tab.1.2 si oppongono, oltre che evidenti ragioni di economia dei lavori, anche precise motivazioni tecniche. E' infatti pacifico che l'accoglimento della sentenza europea in materia di IVA determina effetti negativi in termini di minori entrate, che sono stati quantificati dal Governo nell'ambito della Nota di variazione al Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, recentemente approvata con Risoluzione dal Parlamento ed è altrettanto pacifico che tali effetti, sia per gli anni pregressi 2003-2005, sia per la quota di competenza dell'esercizio in corso, si riflettano interamente sul 2006. Tuttavia, premesso che l'impatto finanziario di tale sentenza è solo in termini di competenza economica, lo stesso può essere recepito in bilancio (ossia sotto l'aspetto della competenza giuridico-finanziaria) non solo con un emendamento al disegno di legge di assestamento, ma anche con una variazione per atto amministrativo, come proposto dal Governo. Pertanto, essendo tale soluzione altrettanto legittima, ritiene che si possa senz'altro respingere l'emendamento in esame e l'altro analogo illustrati dal senatore Azzollini.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 1.Tab.1.1 è respinto.

Il senatore FERRARA (*FI*) interviene quindi per annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.Tab.1.2, richiamando le argomentazioni già sviluppate dai senatori Azzollini e Vegas, e sottolineando la necessità che gli effetti della sentenza IVA, per la quota di stretta competenza 2006, siano contabilizzati da subito in bilancio, onde evitare il manifestarsi di eccedenze di spese in sede di Rendiconto 2006 e anche per avere una corretta rappresentazione del dato del debito pubblico, coerente con le indicazioni della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento in questione risulta respinto.

La Commissione respingere quindi, con separate votazioni, i restanti emendamenti e conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE, in considerazione dei lavori dell'Assemblea e degli argomenti ancora iscritti all'ordine del giorno, avverte che l'orario della seduta antimeridiana di domani, giovedì 19 ottobre 2006, previsto per le ore 9, è anticipato alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1060**Art. 1.****1.Tab.1.1**

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI, POLLEDRI, FORTE, CICCANTI

All'articolo 1, tabella 1 (Entrata), alla voce: 1.1.8.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione (IVA su scambi interni e comunitari), apportare le seguenti variazioni:

CP: – 13.400.000.000;

CS: – 13.400.000.000.

1.Tab.1.2

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI, POLLEDRI, FORTE, CICCANTI

All'articolo 1, tabella 1 (Entrata), alla voce: 1.1.8.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione (IVA su scambi interni e comunitari), apportare le seguenti variazioni:

CP: – 3.700.000.000;

CS: – 3.700.000.000.

1.Tab.2.1

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI, POLLEDRI, FORTE, CICCANTI

All'articolo 1, tabella 2, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – 3.2.3.34 – Ricerca scientifica, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Centro di responsabilità 4 – Ragioneria Generale dello Stato, U.P.B. – 4.1.5.2 – Altri fondi di riserva, capitolo 3001 – Fondo di riserva per le spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

1.Tab.2.2

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI, POLLEDRI, FORTE

All'articolo 1, tabella 2, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – 3.3.9.9 – Aree sottoutilizzate, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Centro di responsabilità 4 – Ragioneria Generale dello Stato, U.P.B. – 4.1.5.2 – Altri fondi di riserva apportare la medesima variazione:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

1.Tab.2.3

AZZOLLINI, VEGAS, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI, POLLEDRI, FORTE

All'articolo 1, tabella 10, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 3.2.3.8 – Opere stradali, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Centro di responsabilità 4 – Ragioneria Generale dello Stato, U.P.B. – 4.1.5.2 – Altri fondi di riserva, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

1.Tab.2.4

LEGNINI

All'articolo 1, tabella 2, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – 7.1.1.1 – Spese generali di funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Centro di responsabilità 4 – Ragioneria Generale dello Stato, U.P.B. – 4.1.5.2 – Altri fondi di riserva, capitolo 3001 – Fondo di riserva per le spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

1.Tab.2.5

LEGNINI

All'articolo 1, tabella 2, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – 7.1.1.1 – Spese generali di funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Centro di responsabilità 4 – Ragioneria Generale dello Stato, U.P.B. – 4.1.5.14 – Fondo canoni di locazione, capitolo 3070 – Fondo da ripartire per provvedere alle spese per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

1.Tab.2.6

LEGNINI

All'articolo 1, tabella 2, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – 7.1.1.1 – Spese generali di funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 dello stato di previsione, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze – Centro di responsabilità 6 – Politiche fiscali, U.P.B. – 6.1.1.1 – Spese generali di funzionamento, capitolo 3557 – Rimborso di concessionari delle spese per le procedure esecutive, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

30^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Il senatore PEGORER (*Ulivo*) riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, ricordando che la Commissione è chiamata a esprimere – entro il 25 ottobre 2006 – il parere in merito allo schema di decreto legislativo n. 16 in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

L'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE modifica gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva 90/435/CEE («Direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi»). Quest'ultima direttiva, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri, con lo scopo di eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

Conseguentemente l'articolo 1 della direttiva 2003/123/CE amplia il campo di applicazione della normativa comunitaria previgente, estendendola alla distribuzione degli utili percepiti dalle stabili organizzazioni delle società madri, se provenienti da società figlie situate in altro Stato comunitario, nonché alla distribuzione degli utili effettuata da società figlie residenti in un determinato Stato membro a favore di stabili organizzazioni della società madre, nel caso in cui la società figlia e la società madre abbiano sede nel medesimo Stato, mentre la stabile organizzazione della società madre risieda in un diverso Stato membro.

L'oratore chiarisce inoltre che la direttiva 2003/123/CE riformula alcune definizioni contenute nella direttiva 90/435/CEE: per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata. In termini esemplificativi, la stabile organizzazione può considerarsi come una sorta di succursale; per contro come società madre si intende la società di uno Stato membro che detenga una partecipazione minima del 20 per cento (in luogo del precedente 25 per cento) nel capitale di una società di un altro Stato membro ovvero nel capitale di una società dello stesso Stato membro, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro, l'entità della partecipazione minima scenderà al 15 per cento dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento dal 1° gennaio 2009; infine come società figlia, si intende la società nel cui capitale è detenuta la suddetta partecipazione.

L'articolo 2 della direttiva 2003/123/CE individua nel 1° gennaio 2005 il termine per l'adozione delle disposizioni di recepimento da parte degli Stati membri, prescrivendone, come d'uso, la comunicazione alla Commissione europea.

Pertanto, la nuova formulazione della normativa comunitaria estende i casi in cui è possibile esentare dalla ritenuta alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri.

A tal fine, il paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 435 del 1990, come risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva CE n. 123 del 2003, obbliga lo Stato membro in cui si trova la società madre o la sua stabile organizzazione che ricevano utili ad astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione e, qualora tali utili vengano tassati, ad autorizzare la società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla loro imposta la quota d'imposta relativa ai suddetti utili, pagata dalla società figlia o da una sua sub-affiliata, entro i limiti dell'ammontare della corrispondente imposta dovuta.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»).

In particolare, viene adeguata – riducendola dal 25 al 20 per cento – la misura minima della partecipazione la cui detenzione costituisce requisito per fruire del diritto al rimborso della ritenuta; è poi specificato il requisito della residenza a fini fiscali in altro Stato membro dell'Unione europea, e si estende anche ad altri tipi di utili – in presenza dei medesimi requisiti soggettivi – la disciplina del diritto a rimborso.

Vengono modificate le condizioni per l'attestazione dei requisiti, prevedendosi che l'ininterrotta detenzione della partecipazione per almeno un anno sia dichiarata dalla società madre medesima, ed è modificato anche il

termine per l'acquisizione della prescritta documentazione, agli effetti dell'esclusione dalla ritenuta alla fonte.

È abrogata la disposizione che faceva salva l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali in corrispondenza con rimborsi di somme afferenti ai dividendi distribuiti.

Infine, per quanto riguarda le società residenti in uno Stato membro ma controllate da soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, è richiesta la dimostrazione che la partecipazione non sia detenuta con lo scopo esclusivo o principale di beneficiare del rimborso (la normativa vigente richiede invece di dimostrare che la società non sia stata costituita con questo fine).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che il regime derivante dalle modificazioni apportate si applichi retroattivamente agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005 (termine per il recepimento della direttiva).

Stabilisce inoltre che la suddetta misura minima di partecipazione sia ulteriormente ridotta – secondo quanto prescritto dalla direttiva – dal 1° gennaio 2007 (portandola al 15 per cento) e poi ancora dal 1° gennaio 2009 (abbassandola al 10 per cento).

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo provvede alla copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA (*FI*) giudica positivamente il recepimento della direttiva, quale misura incentivante ai fini della libera circolazione di capitali nell'area del mercato comune; pur in presenza di convenzioni bilaterali internazionali volte a garantire l'esigenza di evitare la doppia imposizione sui redditi di capitali a livello di società madri, ritiene tuttavia che la disciplina comunitaria oggetto di recepimento sia da preferirsi per la sua completezza ed incisività, avuto riguardo anche alla necessità di contenere eventuali manovre speculative in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta maturati.

Chiede infine al relatore una valutazione in merito alla adeguatezza della misura minima di partecipazione al capitale sociale (stabilita nel 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009) la cui detenzione costituisce requisito per fruire del diritto al rimborso della ritenuta.

Il relatore PEGORER (*Ulivo*) giudica, adeguata in prospettiva la misura del 10 per cento ai fini del diritto al rimborso e si incarica altresì di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

31^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BENVENUTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente dell'ACRI, accompagnato dal ragioniere Gabriello Mancini, vice presidente, dall'avvocato Edoardo Speranza, vice presidente, e dal dottor Stefano Marchettini, direttore generale della medesima Associazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»: audizione del Presidente dell'ACRI

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il presidente BENVENUTO introduce i temi dell'indagine conoscitiva sollecitando gli auditi ad illustrare anche un eventuale valutazione circa i contenuti per lo schema di decreto legislativo n. 26.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione l'avvocato Giuseppe GUZZETTI, presidente dell'ACRI, il quale, dopo aver consegnato una memoria scritta, riferisce alla Commissione sulla genesi e l'evoluzione normativa delle Fondazioni di origine bancaria, soffermandosi in particolare sul-

l'obbligo legislativo (introdotto dalla cosiddetta legge Ciampi del 1998) di dismissione delle partecipazioni da queste possedute nella proprietà delle imprese bancarie. Dopo aver ricordato il contenzioso originato dall'articolo 11 della legge finanziaria per il 2002, e il pronunciamento della Corte costituzionale (con le sentenze nn. 300 e 301 del 29 settembre 2003) che ha riconosciuto pienamente la natura privatistica delle Fondazioni di origine bancaria (enti dotati di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico), evidenzia i profili di incostituzionalità della norma a sua volta recata dall'articolo 7 della legge n. 262 del 2005 in materia di limitazione del diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee sociali delle banche conferitarie. Tale previsione contrasta a suo giudizio tanto con il principio di eguaglianza sostanziale previsto dall'articolo 3 della Costituzione quanto con la tutela del diritto di proprietà, garantita dall'articolo 42 della carta fondamentale.

Conclude l'intervento, svolgendo osservazioni sugli assetti proprietari della Banca d'Italia, raccomandando particolare attenzione all'ipotesi di trasferire le quote di partecipazione detenute dalle banche.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) rimarca come la problematica relativa alle Fondazioni di origine bancaria non possa considerarsi ricompresa nell'oggetto della delega prevista dall'articolo 43 della legge sulla tutela del risparmio, anche se ritiene auspicabili in futuro opportuni interventi normativi per l'introduzione di un organica disciplina.

Dopo aver svolto osservazioni sul processo normativo che ha dato vita alle Fondazioni, ritiene che la norma sulla limitazione del diritto di voto delle Fondazioni di origine bancaria non viola alcun diritto patrimoniale dell'azionista, tant'è che tale previsione acquista particolare rilevanza con riferimento alla nozione di controllo nelle assemblee delle società bancarie.

Dopo aver ampiamente riepilogato le ragioni sottese alla norma in commento, chiede di conoscere gli orientamenti dell'audit circa la partecipazione delle Fondazioni nella Cassa Depositi e Prestiti.

Interviene quindi il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) per sottolineare l'importanza del ruolo svolto dalle Fondazioni bancarie nel rafforzamento del sistema del credito; dopo aver chiesto di specificare l'impegno delle Fondazioni nel campo della ricerca scientifica, esprime l'auspicio di accrescere l'operatività in materia di aiuto alla non autosufficienza. Auspica inoltre una valorizzazione dell'intervento delle Fondazioni bancarie su scala nazionale, ritenendo poi opportuno confermare il corretto impiego delle erogazioni delle Fondazioni.

Il senatore GRILLO (*FI*), riepilogando ampiamente il processo di evoluzione normativa delle Fondazioni di origine bancaria, si sofferma con analitica disamina sulle scelte operate dal Parlamento all'inizio degli anni novanta, esprimendo un giudizio positivo sul ruolo delle Fondazioni

nel sistema creditizio nazionale. Svolge inoltre approfondite considerazioni sulla norma che prevede la limitazione del diritto di voto per le Fondazioni bancarie, contestandone l'opportunità e la legittimità, e sul loro ruolo strategico delle Fondazione anche sul sostenere lo sviluppo economico.

Il senatore CURTO (AN) dichiara, per la propria parte politica, il superamento dei dubbi e delle perplessità sull'impiego delle erogazioni delle Fondazioni. Convenendo con il senatore Eufemi sul fatto che la disciplina relativa all'attività di detti soggetti non rientra nei limiti della delega per il coordinamento legislativo dei testi unici con la normativa sul risparmio, evidenzia l'anomalia rappresentata dalla limitazione dei diritti di voto in Assemblea, atteso che le Fondazioni bancarie si atteggiano a soggetti privati del tutto equiparati alle altre categorie di azionisti.

Secondo il senatore COSTA (FI) il processo di disgregazione del sistema bancario meridionale avrebbe potuto essere contrastato con un maggior impegno delle Fondazioni, e comunque ritiene imprescindibile salvaguardare l'autonomia degli enti esistenti pur nella consapevolezza dell'impegno finanziario richiesto.

Concorda infine sulla proposta di Barbolini circa il coinvolgimento delle Fondazioni bancarie in progetti di finanziamento di ampio respiro da attuarsi in ambito nazionale.

Svolte approfondite considerazioni sulle questioni dell'assetto proprietario della Banca d'Italia, ritenuto opportuno una revisione della limitazione del diritto di voto per le Fondazioni bancarie, il presidente BENVENUTO evidenzia l'importanza dell'iniziativa assunta da un cospicuo numero di Fondazioni per la costituzione di una fondazione interamente dedicata ad interventi nelle regioni meridionali.

Dopo avere ribadito l'anomalia della norma limitatrice del voto per le Fondazioni azioniste di Banche, l'avvocato GUZZETTI risponde ai quesiti formulati dai Senatori intervenuti, riferendo ampiamente su tutte le questioni emerse, in particolare sul tema della gestione della Cassa Depositi e Prestiti, sui finanziamenti al settore scientifico da parte delle Fondazioni, sul rilievo nazionale degli interventi, sull'impiego delle somme erogate, nonché sulla proposta di sostegno economico agli istituti di credito meridionali. Conclude l'intervento precisando il valore e la natura dell'iniziativa «Fondazione per il sud».

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

27^a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(923) VALDITARA ed altri. – Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. – Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VALDITARA (AN) puntualizza anzitutto che il Gruppo di Alleanza Nazionale – pur dissentendo dalla scelta di destinare, in una situazione di difficoltà economica, 150 milioni di euro alla riforma delle commissioni degli esami di Stato anziché a finalità assai più pressanti come ad esempio l'edilizia scolastica – non ha presentato emendamenti con finalità ostruzionistiche preferendo migliorare con proposte puntuali un testo che giudica di per sé assai modesto. Illustra quindi gli emendamenti 1.27, volto a conferire maggiore serietà allo scrutinio finale, 1.29 (nuovo testo) sull'ammissione di candidati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, nonché 1.30 e 1.31, finalizzati a stabilire criteri più stringenti per l'abbreviazione del corso di studi. Si sofferma altresì sugli emendamenti 1.17 (nuovo testo), orientato ad evitare disparità di trattamento a

danno dei privatisti italiani rispetto ai candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, nonché 1.19 e 1.22, miranti a valorizzare la conoscenza delle basi culturali generali del triennio. Quanto agli emendamenti 1.20 e 1.21, egli osserva che lo Stato dovrebbe garantire maggiore omogeneità nella predisposizione e nella correzione della terza prova affidandola perciò ad un soggetto esterno come l'INVALSI.

Con riguardo all'emendamento 1.23, egli precisa anzitutto che al colloquio deve essere attribuito lo stesso punteggio delle prove scritte, al fine di ridurre la discrezionalità nella valutazione. L'emendamento 1.24 (nuovo testo), che assorbe una precedente proposta emendativa, introduce una commissione prevalentemente esterna in luogo di quella mista, posto che quest'ultima non ha garantito maggiore rigore. Si tratta peraltro di un elemento qualificante nella posizione di Alleanza Nazionale sul tema degli esami di maturità.

Gli emendamenti 1.25 e 1.26 sono infine rispettivamente preordinati ad eliminare il vincolo territoriale per i commissari esterni e i presidenti.

Il senatore MARCONI (*UDC*), dopo aver invitato preliminarmente la Commissione a svolgere una riflessione più approfondita sui tempi di entrata in vigore delle norme in esame, illustra gli emendamenti 1.1, in tema di requisiti per l'ammissione, 1.2, sui criteri per l'abbreviazione del corso di studi, 1.3, sull'inserimento di una materia aggiuntiva nella seconda prova scritta, 1.4 e 1.5 (nuovo testo) che recepisce anche una precedente proposta emendativa, riguardanti l'uno il contenuto della terza prova scritta e l'altro la predisposizione delle tre prove ad opera dell'INVALSI.

Gli emendamenti 1.7 e 1.8 (nuovo testo) hanno ad oggetto rispettivamente il contenuto del colloquio e la ripartizione del punteggio tra credito ed esame, mentre l'emendamento 1.10 prevede un diverso rapporto tra docenti esterni e interni nella commissione mista. Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono finalizzati a riequilibrare il ruolo dei docenti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali. Conclude illustrando l'emendamento 1.16, volto a stabilire come ambito territoriale di provenienza dei commissari quello nazionale.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*), dopo aver ricordato il notevole contributo reso dai soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, procede ad illustrare gli emendamenti 1.104, finalizzato a rafforzare la collegialità in sede di scrutinio finale e ad evitare l'obbligatorietà del superamento dei debiti, nonché 1.117, 1.190 e 1.194, volti ad escludere che i candidati esterni possano sostenere gli esami in scuole paritarie. Quanto agli emendamenti 1.173 e 1.175, ella precisa che essi sono finalizzati ad ampliare l'elenco dei soggetti idonei a ricoprire la carica di presidente di commissione rispettivamente ai docenti di istituti di alta formazione artistica e musicale e ai docenti di istituti secondari superiori collocati a riposo.

Il senatore DELOGU (*AN*), dichiarando di non voler procedere ad una illustrazione analitica delle singole proposte emendative, lamenta l'assenza nel disegno di legge del Governo di una visione di insieme delle questioni attinenti la scuola, mentre ritiene prevalente la volontà di modificare ad ogni costo quanto disposto dal precedente Esecutivo. Richiamandosi all'intervento del senatore Valditara, egli ribadisce che il suo Gruppo ha mostrato sin dall'inizio la volontà di collaborare al miglioramento del testo, rinunciando a presentare emendamenti a fini ostruzionistici.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) osserva innanzitutto che gli emendamenti di cui è firmataria hanno una triplice finalità: alcuni sono orientati a precisare il testo laddove esso risulti poco chiaro; altri apportano dei miglioramenti nella prospettiva di una maggiore serietà, equità di giudizio e rafforzamento del valore dell'esame; altri infine riguardano la collocazione delle scuole paritarie nel sistema di istruzione e stabiliscono il divieto per i candidati esterni di sostenere l'esame in scuole non statali.

Ciò premesso si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.200, riguardante i criteri di ammissione, 1.204, sulla ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte, 1.205, mirante a ridurre il peso del credito scolastico, 1.206, sulla possibilità di attribuire la lode a candidati particolarmente meritevoli, nonché 1.208 e 1.207 aventi entrambi ad oggetto la composizione della commissione. Ella illustra inoltre gli emendamenti 1.209 e 1.210, sui soggetti qualificati a svolgere la funzione di presidente, 1.212, concernente la limitazione del vincolo territoriale per i commissari, 1.213, volto a rafforzare la collegialità nei lavori della commissione d'esame con particolare riferimento al colloquio, e 1.215, finalizzato a non rinviare al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto la negoziazione dei compensi dei commissari.

Il senatore STRANO (*AN*) procede ad illustrare gli emendamenti 1.121, preordinato ad estendere le disposizioni sui candidati esterni anche ai soggetti non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, 1.142 mirante ad incentivare una maggiore ponderazione nei giudizi della commissione, 1.169, 1.182 e 1.186 in tema di provenienza territoriale rispettivamente del presidente e dei commissari, nonché 1.187 e 1.138 riguardanti l'uno i criteri di incompatibilità dei commissari e l'altro il carattere multidisciplinare del colloquio.

Il senatore AMATO (*FI*) dà per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario.

Prende la parola il vice ministro BASTICO, che esprime innanzitutto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per la qualità dei contributi resi da ciascun senatore. Dopo aver dichiarato la propria disponibilità a prendere in considerazione alcune proposte emendative particolarmente utili e interessanti, ella chiarisce che gli emendamenti del Go-

verno prevedono esclusivamente delle correzioni di carattere tecnico e dei miglioramenti nella formulazione del testo.

Nell'auspicare che i lavori della Commissione proseguano in un clima collaborativo volto a valorizzare gli elementi di convergenza tra le diverse forze politiche, ella prospetta l'ipotesi che in una fase successiva sia affrontata la questione dei requisiti dei presidenti delle commissioni, con particolare riferimento al possesso della laurea.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, su di essi si esprime la relatrice SOLIANI (*Ulivo*), la quale premette che su alcune proposte si riserverà di manifestare il proprio orientamento in un successivo momento, ritenendone condivisibile la finalità ma giudicando necessaria una riformulazione.

Entrando nel dettaglio, ella esprime parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.46, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.51, 1.52, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.48, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.49, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Quanto all'emendamento 1.47, ella osserva che esso risponde alla medesima *ratio* dell'1.105 del Governo, su cui invita i presentatori a confluire.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.103, ella si riserva di esprimere il proprio orientamento sull'1.127, riconoscendo che esso affronta una tematica di rilievo. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 1.1, che giudica troppo complicato.

Quanto all'emendamento 1.104, invita la presentatrice al ritiro, non concordando con la proposta di sopprimere l'obbligatorietà del superamento dei debiti formativi.

Esprime poi parere contrario sull'1.102, favorevole sull'1.105 e contrario sugli emendamenti 1.107, 1.29 (nuovo testo), 1.108, 1.109 e 1.110.

Sugli emendamenti 1.30, 1.111 e 1.31, ella si riserva di esprimere il proprio orientamento, ritenendo indispensabile una più approfondita riflessione.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.32, 1.2, 1.33 e 1.106 e parere favorevole sull'1.200.

Dopo aver sospeso il giudizio sull'emendamento 1.34, sollecitandone eventualmente una riformulazione, ella esprime parere contrario sugli emendamenti 1.112 e 1.114.

Coglie poi l'occasione dell'emendamento 1.201, relativo agli istituti paritari, per preannunciare fin d'ora la propria posizione in favore del punto di equilibrio raggiunto nel disegno di legge n. 960. Invita quindi la senatrice Capelli a ritirare l'emendamento 1.201, così come rivolgerà analogo invito agli altri presentatori di emendamenti similari.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.113, 1.115 e 1.116 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.117 e 1.202; manifesta indi parere favorevole sull'emendamento 1.118 (rilevando l'esigenza di

una eventuale riformulazione per coordinarlo con l'impianto del testo del Governo), parere contrario sull'1.17 (nuovo testo) e parere favorevole sugli emendamenti 1.203, 1.119, 1.120 e 1.121 (a condizione che anche quest'ultimo faccia riferimento al comma 5, come già gli emendamenti 1.119 e 1.120).

Il senatore STRANO (AN), accogliendo l'invito della relatrice, modifica il proprio emendamento 1.121, di cui presenta un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.

Proseguendo l'espressione del proprio parere, la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) manifesta contrarietà sull'1.122.

Quanto agli emendamenti 1.131 e successivi, volti a rinviare l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ella dichiara di condividere l'impostazione del disegno di legge n. 960. Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 1.131, 1.130, 1.129, 1.128, 1.127, 1.126, 1.125, 1.124, 1.123 e 1.136. Il parere è analogamente contrario sugli emendamenti 1.132 e 1.133.

Quanto agli emendamenti 1.19 e 1.196, la relatrice auspica una riformulazione, in attesa della quale sospende il proprio giudizio.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.135, 1.3, 1.156, 1.4 e 1.157.

Relativamente agli emendamenti 1.134, 1.152, 1.20, 1.35, 1.5 (nuovo testo), 1.137, 1.21 e 1.158, riguardanti le caratteristiche della terza prova scritta e in particolare il ruolo dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, ella ritiene che possa essere raggiunta una formulazione che recuperi un maggiore coinvolgimento dell'INVALSI. Si riserva pertanto di esprimere il parere in un momento successivo.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.36 e 1.37.

Quanto all'emendamento 1.7, connesso ai precedenti 1.19 e 1.196, ella sollecita una riformulazione, riservandosi di esprimere il parere successivamente.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.162, ella rileva che gli emendamenti 1.22 e 1.138 riguardano l'accertamento, in sede di esame di Stato, della preparazione acquisita negli anni precedenti l'ultimo, analogamente ad altri su cui ha già sospeso il giudizio. Anche su tali due proposte si riserva quindi di esprimersi in una fase successiva.

Con riferimento all'emendamento 1.197, a sua firma, dichiara l'intenzione di trasformarlo in ordine del giorno.

Riguardo all'1.161, osserva che esso è superfluo in quanto le fattispecie ivi richiamate sono già disciplinate dalla normativa di carattere generale. Il parere è quindi contrario, così come sul successivo 1.159.

Quanto agli emendamenti 1.160 e successivi, relativi alla redistribuzione del punteggio, ella dichiara di ritenere equilibrata la soluzione contenuta nel disegno di legge n. 960, del resto condivisa anche nel corso

delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.160, 1.23, 1.39, 1.139, 1.140, 1.141, 1.204, 1.38, 1.8 (nuovo testo), 1.153, 1.205 e 1.40. Precisa tuttavia di concordare con il riferimento all'attribuzione della lode, contenuto nell'emendamento 1.160, invitando peraltro il presentatore a convergere, quanto a tale specifico punto, sui successivi emendamenti 1.150, 1.206 e 1.151. Osserva altresì che la proposta di suddividere analiticamente il punteggio complessivo di 45 fra le tre diverse prove scritte rappresenta un'utile indicazione, che tuttavia può a suo avviso essere più opportunamente contenuta in un atto di indirizzo al Governo.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 1.41, 1.154, 1.155, 1.143, 1.142, 1.147, 1.148, 1.145, 1.149, 1.144 e 1.146.

Sui summenzionati emendamenti 1.150, 1.206 e 1.151, relativi all'attribuzione della lode, si riserva invece di esprimere il proprio orientamento in una fase successiva, ritenendo indispensabile un ulteriore approfondimento.

Con riferimento agli emendamenti volti a consentire anche agli insegnanti degli istituti paritari di fare parte delle commissioni d'esame, ella dichiara di comprenderne le motivazioni; ritiene tuttavia che allo stato non vi siano le condizioni per poterli accogliere. Il parere è pertanto contrario sugli emendamenti 1.163 e 1.164, così come sugli emendamenti 1.165 e 1.10.

Dopo aver invitato la presentatrice a ritirare gli emendamenti 1.208 e 1.207, la relatrice esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24 (nuovo testo), 1.169 e 1.166, nonché parere favorevole sull'1.167.

Quanto agli emendamenti 1.168 e 1.170, si riserva di esprimersi successivamente.

Il parere è indi contrario sugli emendamenti 1.42, 1.171, 1.11, 1.177, 1.12, 1.178, 1.13, 1.179 e 1.172.

Relativamente agli emendamenti 1.173, 1.209 e 1.174, volti a consentire ai docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di svolgere le funzioni di presidente di commissione, ella auspica una riformulazione unitaria, riservandosi quindi di esprimere il parere successivamente.

Il parere è indi favorevole sull'emendamento 1.175, contrario sugli emendamenti 1.14, 1.180 e 1.43, favorevole sull'emendamento 1.210 e contrario sugli emendamenti 1.176, 1.181, 1.15, 1.45, 1.44, 1.182 e 1.183.

Quanto al vincolo di territorialità per i presidenti e i commissari, la relatrice si dichiara disponibile a tenere in considerazione le esigenze sottese agli emendamenti 1.184 e seguenti. Nel sollecitarne una riformulazione, sospende quindi il giudizio sugli emendamenti 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212.

Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.187.

Con riferimento agli emendamenti 1.213 e 1.198, relativi alle modalità di espletamento del colloquio, ella ritiene opportuna una ulteriore riflessione. Si riserva quindi di manifestare il proprio orientamento, così come sull'1.188.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.189, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.190, 1.214 e 1.191.

Quanto all'1.215, invita la presentatrice a ritirarlo per confluire sull'1.192, di analogo contenuto, su cui il parere è favorevole.

Ella esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.193, invita le presentatrici a ritirare gli emendamenti 1.194 e 1.216, raccomanda l'approvazione dell'1.199 ed esprime parere contrario sull'1.195.

Il vice ministro Mariangela BASTICO si associa al parere della relatrice sugli emendamenti. Dichiarò altresì di condividere la trasformazione di alcune proposte di dettaglio in ordini del giorno.

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana dell'Assemblea, prevista per le ore 11,30, non avrà presumibilmente luogo. La Commissione potrà pertanto proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo per tutta la mattinata e, eventualmente, riprendere dalle 14,30 alle 15, orario di inizio della seduta pomeridiana dell'Aula. Quanto alla seduta notturna, prevista per le ore 21, ella è disponibile ad accedere alla richiesta di convocazione pervenuta da un Gruppo. L'esame dei provvedimenti in titolo potrà quindi ulteriormente proseguire nella seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) chiede che l'eventuale votazione degli emendamenti nella seduta di domani non inizi prima delle ore 15.

Il senatore VALDITARA (*AN*) chiede che la seduta di domani non si protragga oltre le ore 17.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) si dichiara disponibile a corrispondere alle esigenze segnalate dai Gruppi, nell'auspicio che ciò contribuisca a mantenere un clima di costruttivo e proficuo confronto.

Si associa la PRESIDENTE, la quale propone tuttavia che la Commissione sia altresì convocata per domani mattina alle ore 8,30.

Conviene la Commissione.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il senatore ASCIUTTI (*FI*) si sofferma anzitutto sul 2.8, in materia di orientamento verso l'istruzione e formazione tecnica superiore e sul 2.13, teso ad

estendere il raccordo fra scuola e università anche nei confronti dell'alta formazione artistica e musicale.

Illustra poi il 2.14, volto a sopprimere la lettera c) del comma 1, secondo cui i risultati scolastici di eccellenza debbono essere valorizzati ai fini dell'ammissione alle università. Al riguardo, osserva tuttavia che i risultati degli esami di maturità non sono tali da consentirne una immediata traduzione in termini di accesso alle università. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad una ulteriore riflessione.

Motiva indi il 2.19 e il 2.5.

Il senatore AMATO (*FI*) dà per illustrati i suoi emendamenti.

La senatrice CARLONI (*Ulivo*) illustra in primo luogo il 2.10, relativo anch'esso all'orientamento verso la formazione tecnica superiore.

Illustra altresì il 2.18, teso ad attribuire un particolare valore, nel *curriculum* degli studenti, alla partecipazione a progetti di contrasto della dispersione scolastica.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) sottolinea anzitutto l'importanza della funzione di orientamento. Illustra indi l'emendamento 2.7, anch'esso in tema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché l'emendamento 2.17. A tale ultimo riguardo, rimarca i danni al sistema economico produttivo dovuti all'insufficienza di diplomati con adeguata preparazione nelle discipline tecnico-scientifiche.

Dà infine conto dell'emendamento 2.0.1, volto a disciplinare l'orientamento verso il mondo del lavoro.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.9, nel quale ha recepito l'esigenza dell'orientamento verso la formazione tecnica superiore, nonché verso le professioni e il lavoro.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), premesso di apprezzare in modo particolare l'articolo 2, illustra gli emendamenti presentati (2.23 e 2.24), volti a colmare la lacuna relativa alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Il senatore VALDITARA (*AN*) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2 volti, rispettivamente, a sopprimere la lettera c) del comma 1 e, in subordine, a modificarla. Ritene infatti che la previsione di un riconoscimento obbligatorio dei risultati scolastici da parte delle università sia del tutto incostituzionale in quanto lesiva dell'autonomia degli atenei. Semmai, la valutazione degli istituti scolastici potrebbe essere presa in considerazione ai fini della concessione degli strumenti del diritto allo studio.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, su di essi si esprime la relatrice SOLIANI (*Ulivo*), manifestando anzitutto parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.11 e 2.6.

Quanto agli emendamenti sull'istruzione e formazione tecnica superiore (2.10, 2.7, 2.9 e 2.8), dichiara di condividerne senz'altro le finalità. Nel sollecitare una riformulazione comune, si riserva quindi di esprimere il proprio parere.

Ella manifesta poi contrarietà all'emendamento 2.12, mentre condivide gli emendamenti 2.23, 2.13 e 2.24, relativi alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Al riguardo, auspica tuttavia una formulazione unitaria.

Relativamente alla soppressione della lettera c), ella esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.1, interamente soppressivi, ritenendo che la disposizione non sia affatto incostituzionale. Si dichiara tuttavia disponibile a ricercare un'intesa sull'emendamento 2.2, in ordine al quale sospende pertanto il giudizio.

Dopo aver espresso parere favorevole sul 2.17, invita poi la presentatrice a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.18.

Ella esprime indi parere contrario sul 2.16, si riserva di esprimersi sul 2.19, esprime parere favorevole sul 2.5 e parere contrario sul 2.21, sul 2.20 e sul 2.22.

Quanto all'emendamento 2.0.1, invita la presentatrice a ritirarlo, tanto più che alcuni dei profili in esso contenuti sono stati già recepiti in altre proposte emendative.

Il vice ministro BASTICO si associa al parere reso dalla relatrice, auspicando – con riferimento agli emendamenti su cui il giudizio è stato sospeso – che si giunga a riformulazioni soddisfacenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore AMATO (*FI*) dà per illustrati i suoi emendamenti.

Anche il senatore ASCIUTTI (*FI*) rinuncia ad illustrare i suoi emendamenti.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) e il vice ministro BASTICO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA

La PRESIDENTE avverte che le sedute pomeridiana e notturna, già convocate per oggi, mercoledì 18 ottobre, rispettivamente alle ore 14,30 e alle ore 21, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 960**Art. 1.****1.121 (nuovo testo)**

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3, 4 e 5».

Art. 2.**2.3**

AMATO

Sopprimere l'articolo.

2.4

ASCIUTTI, MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.11

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

2.6

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.10

CARLONI, FRANCO Vittoria

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «corsi di laurea universitari» inserire le seguenti: «, della formazione tecnica superiore».

2.7

PELLEGATTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di corsi di laurea universitari» inserire le seguenti: «, di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore».

2.9SOLIANI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti le parole: «e di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica» inserire le seguenti: «, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonchè i percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro;» e dopo le parole: «dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» inserire le seguenti: «nonchè della formazione tecnica superiore;».

2.8

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «musicale e coreutica» aggiungere le seguenti: «e dell'istruzione e formazione tecnica superiore».

2.12

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.23

CAPELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «scuola» inserire le seguenti: «, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.13

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «università» inserire le seguenti: «e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.24

CAPELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «corso di laurea» inserire le seguenti: «o al corso di diploma accademico».

2.14

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.1

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.2

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264» con le seguenti: «al fine di facilitare la prosecuzione degli studi».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c) prevedere che i risultati scolastici di particolare valore conseguiti dagli studenti nell'ultimo triennio dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e nell'esame di Stato siano valorizzati ai fini dell'accesso alle residenze universitarie alla concessione degli altri benefici connessi al diritto allo studio».

2.17

PELLEGATTA

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche».

2.18

CARLONI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenuto anche conto della loro eventuale partecipazione, nel corso del biennio, a progetti di contrasto della dispersione scolastica».

2.16

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.19

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i decreti di cui alle lettere a) e d) sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

2.5

ASCIUTTI, MAURO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato».

2.21

AMATO

Sopprimere il comma 3.

2.20

AMATO

Sopprimere il comma 4.

2.22

AMATO

Sopprimere il comma 5.

2.0.1

PELLEGATTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega in materia di percorsi di orientamento professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare appositi percorsi di orientamento professionale all'ingresso, da parte degli studenti, nel mercato del lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra istituzioni scolastiche, enti locali, enti di formazione professionale, imprese, associazioni dei lavoratori e sindacati per la definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento professionale;

b) consentire agli allievi di gestire e di pianificare i propri percorsi educativi e professionali conformemente agli obiettivi di vita, ponendo le loro competenze ed interessi in relazione all'istruzione, alla formazione ed alle opportunità del mercato del lavoro e contribuendo in tal modo al loro sviluppo personale;

c) garantire agli allievi la piena consapevolezza dei propri diritti nel mondo del lavoro;

d) garantire agli allievi la piena consapevolezza delle proprie competenze, anche attraverso l'offerta di informazioni e consigli, la consulenza, la valutazione delle competenze, il sostegno, il patrocinio, la formazione per la presa di decisioni e la gestione della carriera;

e) aiutare le imprese e le organizzazioni a reclutare personale motivato in grado di valutare le opportunità di apprendimento sul luogo di lavoro ed all'esterno e di trarne profitto;

g) sostenere durevolmente percorsi e domanda di formazione lungo tutto il corso della vita.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Art. 3.

3.1

AMATO

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMATO

Sopprimere il comma 1.

3.3

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'anno scolastico 2007-2008» inserire le seguenti: «e dell'anno scolastico 2008-2009».

3.4

AMATO

Sopprimere il comma 2.

3.5

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.6

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.7

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.8

AMATO

Sopprimere il comma 3.

3.9

AMATO

Sopprimere il comma 4.

3.10

ASCIUTTI, MAURO

Sopprimere il comma 5.

3.11

AMATO

Sopprimere il comma 5.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

27^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il senatore PONTONE (AN), nel preannunciare il proprio parere contrario sul provvedimento, sottolinea preliminarmente l'inopportunità del ricorso per la disciplina del settore energetico allo strumento della delega legislativa, il quale, previsto solo al fine di fronteggiare l'inevitabile criticità nella consistenza della maggioranza di Governo, rappresenta un'inaccettabile esautorazione delle competenze parlamentari.

Palesa quindi il proprio favore per una disciplina organica del settore energetico da attuarsi attraverso lo strumento della legge ordinaria, conformemente a quanto operato dal precedente Governo, con l'approvazione della cosiddetta legge Marzano. Passando al merito del provvedimento, esprime serie perplessità per l'estrema genericità dei criteri e dei principi direttivi della delega. Precisa, al riguardo, come tale genericità accresca eccessivamente la discrezionalità del Governo in sede di adozione dei futuri decreti legislativi.

Infine, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema energetico nell'ambito della discussione generale sul provvedimento n. 786, anch'esso all'ordine del giorno, si limita ad osservare la presenza

di evidenti contrasti normativi tra le discipline dettate dai due disegni di legge.

Interviene quindi il senatore BUTTI (AN) il quale, dopo aver segnalato le criticità del processo di liberalizzazione del settore energetico, dichiara la propria netta contrarietà al provvedimento, sia per ragioni formali che di merito.

Sotto il primo aspetto, associandosi ai rilievi del senatore Pontone, ribadisce l'inopportunità del ricorso allo strumento della delega legislativa. Nel constatare, poi, come talune misure previste nel provvedimento in esame siano state tra l'altro recepite nel testo del disegno di legge finanziaria, coglie l'occasione per esprimere serie perplessità sia sulla validità di tale decisione, sia, più in generale sul contenuto stesso del disegno di legge da ultimo richiamato. Con riguardo alle ragioni di merito, rileva come il provvedimento non introduca di fatto misure idonee a rilanciare il settore energetico italiano. In particolare lamenta che il disegno di legge non sia finalizzato in modo adeguato alla necessaria diversificazione delle fonti energetiche, (tra cui anche il carbone pulito e il cosiddetto nuovo nucleare) per superare l'attuale netta prevalenza degli idrocarburi e ciò in contrasto con le esperienze degli altri paesi europei e soprattutto con le esigenze del mercato.

Si sofferma, poi, sul tema relativo alla scarsa concorrenzialità del mercato dell'energia, il quale risulta dominato da un cartello monopolistico, costituito da Edison, Eni ed Enel, che impedisce alle piccole società del gas, ex-municipalizzate, di operare su un piano di parità. Dopo aver ribadito la necessità che il paese proceda nel rilancio di ricerche sul nucleare di nuova generazione, quale fonte energetica alternativa, conclude sottolineando criticamente come il provvedimento non tenga conto dei sistemi di teleriscaldamento i quali, oltre ad essere maggiormente sicuri e competitivi, rappresentano un importante contributo per la riduzione dell'inquinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(786) RONCHI ed altri. – Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Interviene il senatore PONTONE (AN) il quale, dopo aver espresso un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso, osserva come il disegno di legge non solo non risulti coordinato con le disposizioni normative vigenti nel settore energetico, ma si ponga addirittura in contrasto con le previsioni contenute nel disegno di legge-delega n. 691.

Relativamente al merito, rileva come dalla lettura complessiva dell'articolato emerga il sostanziale ridimensionamento del ruolo e delle competenze spettanti al Ministero dell'ambiente nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Si sofferma in particolare sugli articoli 6 e 7 esprimendo serie perplessità per la mancata previsione della concertazione del Ministro dell'ambiente.

In ordine alle disposizioni di competenza della Commissione, dopo aver ribadito la genericità ed incongruenza della disciplina dettata, evidenzia la poca chiarezza nella individuazione delle competenze spettanti al Ministro dei trasporti, in sede di aggiornamento del piano generale dei trasporti. Sottolinea poi la necessità di prevedere nell'ambito dei procedimenti per la approvazione dei piani strategici ed infrastrutturali, l'integrazione della procedura per la valutazione ambientale e strategica. Si sofferma quindi sull'articolo 16, nella parte in cui recepisce acriticamente strumenti già previsti dalla normativa in vigore. Infine svolge talune considerazioni sull'articolo 17 osservando come tale disposizione non preveda misure volte a disciplinare il trasporto merci, nonostante l'indubbio impatto ambientale di tale settore.

Il sottosegretario GENTILE interviene osservando che l'articolo 16 sembra riconoscere ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti un mero potere di aggiornamento del piano generale dei trasporti, mentre occorrerebbe precisare che il Governo procederà all'adozione di un nuovo piano.

Il vice-ministro CAPODICASA, nel consegnare una nota alla Presidenza, esprime perplessità nei confronti dell'articolo 12 che attribuisce competenze già spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici all'istituendo Consiglio superiore dell'energia.

Ha quindi la parola il senatore FANTOLA (*UDC*), il quale, pur esprimendo apprezzamento per le premesse e per le finalità del disegno di legge, svolge considerazioni critiche su talune disposizioni del provvedimento. Relativamente agli articoli 2 e 3, anche se reputa opportune le misure economiche e tecniche previste da tali disposizioni, ritiene tuttavia necessario introdurre puntuali norme volte ad assicurare il superamento dei limiti burocratici ed amministrativi presenti in tale settore. In particolare, ribadisce la necessità di introdurre un unico procedimento, con tempi determinati. In ordine all'articolo 4 osserva come, pur essendo apprezzabile la previsione di misure a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche, sarebbe auspicabile una revisione della norma che tenga conto della necessità di modulare la distribuzione dei contributi agli impianti, a seconda della loro efficienza. Con riguardo alle disposizioni del Capo II, rileva la necessità di armonizzare le misure ivi previste con le norme dettate dal decreto legislativo n. 192 del 2005, con il quale è stata data attuazione alla direttiva relativa al rendimento energetico dell'edilizia.

Per quel che riguarda le norme relative alla mobilità sostenibile, osserva come, nella elaborazione del nuovo piano generale dei trasporti e della logistica, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alle esigenze della mobilità metropolitana ed urbana. Pur apprezzando infatti le misure di cui all'articolo 16, ed in particolare l'introduzione del *mobility manager*, ritiene, in relazione all'estensione dell'ambito territoriale all'interno del quale il servizio del trasporto pubblico locale viene prestato, che si debba procedere ad un'individuazione dei bacini di traffico, tali da ricomprendere più realtà urbane. Svolge infine talune considerazioni sulle misure di sostegno previste nel disegno di legge finanziaria ed in particolare sui contributi riconosciuti alle società che gestiscono il servizio pubblico locale, per il rinnovo del parco veicolare. Al riguardo rileva la sostanziale inadeguatezza dei finanziamenti previsti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

La presidente DONATI comunica di aver preso contatti con il Presidente della 1^a Commissione al fine di favorire la partecipazione, secondo le modalità previste dal Regolamento, dei senatori della Commissione Lavori pubblici alle audizioni che si svolgeranno nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa al disegno di legge in titolo. Provvederà inoltre a richiedere al Presidente della 1^a Commissione l'inserimento nel programma dei lavori delle audizioni dei rappresentanti dell'Associazione delle Società ed enti del trasporto pubblico locale (ASSTRA), delle ferrovie in concessione e dei servizi di trasporto regionale e metropolitano di Trenitalia.

Prende atto la Commissione.

Il vice ministro CAPODICASA interviene per sollecitare la Commissione ad esaminare con attenzione le norme del disegno di legge relative alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, ritenendo che il ricorso all'affidamento a società miste si possa porre in contrasto con le disposizioni contenute nel recente decreto-legge sulle liberalizzazioni.

Il relatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) precisa che, nell'interpretazione prevalente, il decreto-legge citato interesserebbe esclusivamente le società chiamate a fornire servizi esternalizzati dalle amministrazioni e non quelle la cui attività è rivolta agli utenti. Il provvedimento in esame riguarderebbe invece tutti gli operatori che operano prestando servizi economicamente rilevanti per il mercato.

Il senatore CICOLANI (*FI*) concorda con i rilievi formulati dal senatore Brutti, ribadendo la diversità di ambito soggettivo dei due provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 7) CARUSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente TREU ricorda che il Presidente del Senato ha nuovamente assegnato alla Commissione in sede deliberante il Documento XXII, n. 7, già esaminato in sede referente. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri favorevoli o non ostativi delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Propone quindi di dare per acquisiti gli atti già compiuti in sede referente e di passare direttamente alla votazione degli articoli.

Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione degli articoli.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione, con distinte e successive votazioni, approva gli articoli 1 e 2, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente TREU ricorda quindi che all'articolo 3 è stato presentato l'emendamento 3.1, del senatore Tibaldi, sul quale esprimono parere favorevole il relatore TOFANI (AN) e il sottosegretario MONTAGNINO.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.1.

Viene quindi approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che all'articolo 4 è stato presentato l'emendamento 4.1, del relatore, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario MONTAGNINO.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.1.

Viene quindi approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Con distinte e successive votazioni sono quindi approvati gli articoli 5 e 6, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli articoli è conclusa e che si procederà alla votazione del Documento in titolo nel suo complesso.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, il senatore NOVI (*FI*) ricorda che circa un quarto degli infortuni sul lavoro registrati nell'Unione europea si verifica in Italia. Questo dato è sufficiente a sottolineare l'importanza dell'impegno a proseguire l'inchiesta parlamentare già proficuamente svolta nella passata legislatura. Qualche perplessità può sorgere sull'ampiezza, forse eccessiva, delle competenze assegnate alla Commissione, ma non si può certo negare la necessità di una iniziativa parlamentare su un tema così rilevante. È auspicabile inoltre che, nel valutare i profili istituzionali, il lavoro d'inchiesta prenda anche in considerazione l'attività dell'INAIL e la peculiarità dei compiti assolti dall'Istituto, che dovrebbe restare al di fuori dei ventilati programmi di unificazione degli enti previdenziali ed essere mantenuto nella sua piena autonomia funzionale ed organizzativa. È probabile inoltre che la Commissione di inchiesta svolgerà dei sopralluoghi, soprattutto al fine di individuare le aree dove maggiormente si concentrano gli eventi infortunistici: è bene però che le trasferte si svolgano secondo modalità tali da non interferire con l'ordinato svolgimento dei lavori del Senato e con il diritto-dovere di tutti i senatori di prendere parte ai lavori delle Commissioni e dell'Assemblea.

Il senatore ROILO (*Ulivo*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo l'Ulivo sul Documento in titolo, osserva che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro risponde all'esigenza diffusamente avvertita di monitorare con attenzione un fenomeno particolarmente drammatico, che, purtroppo, da molto tempo non ha fatto registrare, alcuna significativa inversione di tendenza. La lieve flessione verificatasi di recente nel numero degli infortuni, anche mortali, sembra infatti ascrivibile non tanto ad un miglioramento dell'azione di prevenzione, quanto alle conseguenze della congiuntura economica non particolarmente favorevole degli ultimi anni sui livelli di occupazione. È inoltre opportuno che si prosegua la proficua attività svolta dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro nel corso della passata legislatura, riprendendo le importanti indicazioni contenute nella relazione conclusiva, che fu approvata all'unanimità. L'inchiesta parlamentare potrà inoltre con-

tribuire in modo significativo alla messa a punto di proposte normative all'altezza della gravità del problema, e in particolare, alla elaborazione di un testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro, del quale si avverte fortemente l'esigenza.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo politico di appartenenza sul Documento in titolo, sottolinea l'opportunità della scelta di proseguire l'inchiesta già avviata con apprezzabili risultati nella passata legislatura, in considerazione della rilevanza sociale del problema degli infortuni sul lavoro e della conseguente esigenza di sottoporre ad un attento monitoraggio un fenomeno che costituisce una grave anomalia per il paese. La Commissione dovrà valutare, tra l'altro, l'incidenza degli infortuni sul lavoro anche in termini di costo per la collettività e per la pubblica amministrazione, e coniugare l'impegno conoscitivo con la ricerca degli strumenti di carattere preventivo e repressivo più idonei a realizzare l'inversione di tendenza da tutti auspicata, rispetto ad una realtà che resta particolarmente grave e preoccupante, soprattutto per quanto concerne gli infortuni mortali.

Il senatore TURIGLIATTO (*RC-SE*) annuncia, a nome del Gruppo Rifondazione comunista-Sinistra europea, il voto favorevole sul documento in esame, sottolineando altresì la necessità di introdurre in sede legislativa misure di contrasto ai fenomeni del lavoro sommerso e della precarietà – che risultano strettamente correlati alle problematiche degli infortuni sul lavoro – nonché la necessità di predisporre al più presto un testo unico delle norme in materia di sicurezza. La realizzazione di interventi incisivi nelle materie oggetto della discussione odierna richiede però che al centro del sistema lavoristico venga posta la tutela dei diritti dei lavoratori, superando la logica imprenditoriale incentrata esclusivamente sulla riduzione del costo del lavoro e sulla massimizzazione dei profitti, che risulta incompatibile con le esigenze di fondo sottese alla prevenzione degli eventi infortunistici.

Il relatore TOFANI (*AN*), dopo aver preso atto con soddisfazione della unanimità con cui le forze politiche di maggioranza e di opposizione hanno espresso il comune intento di affrontare alla radice il grave fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro, preannuncia a nome del Gruppo Alleanza nazionale, il voto favorevole sulla proposta in esame, sottolineando altresì l'opportunità che la Commissione di inchiesta tenga conto delle risultanze contenute nella relazione conclusiva dell'inchiesta approvata all'unanimità nella XIV legislatura.

Il sottosegretario MONTAGNINO prende quindi la parola evidenziando preliminarmente che la Commissione di inchiesta che operò nella XIV legislatura espletò le attività di propria competenza in modo efficace e proficuo, cercando costantemente di conseguire la più ampia convergenza tra le forze politiche su tematiche che richiedono comunque un im-

pegno unitario, poiché investono profili attinenti alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori. Fa inoltre presente che è in fase di avanzata elaborazione una iniziativa legislativa del Governo per l'adozione di un testo unico delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, sulla quale si è già aperto il confronto con le regioni e con le parti sociali. In tale contesto l'apporto e i suggerimenti che la Commissione di inchiesta fornirà risulteranno sicuramente di grande utilità per l'individuazione delle soluzioni normative più congrue, e verranno pertanto presi attentamente in considerazione dall'Esecutivo.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il proprio compiacimento per la larga convergenza tra le forze politiche emersa nel corso del dibattito, pone ai voti il Documento in titolo, nel testo conseguente alle modifiche approvate.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII, N. 7**Art. 3.****3.1**

TIBALDI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;».

Art. 4.**4.1**TOFANI, *relatore*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore del 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 18 ottobre 2006

25^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei prodotti del settore cartiero

Il presidente SODANO ricorda che nell'Ufficio di Presidenza, tenutosi ieri, è stata manifestata l'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei prodotti del settore cartiero.

Dopo alcune richieste di chiarimento, avanzate dai senatori BELLINI (*Ulivo*) e D'ALÌ (*FI*) sull'oggetto e le finalità dell'indagine conoscitiva, non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti i profili ambientali del ciclo della carta.

IN SEDE REFERENTE

(1069) Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, nella quale era stata aperta la discussione generale.

Ad avviso del senatore MORRA (*FI*), il decreto-legge in esame nell'assegnare ampi poteri al nuovo Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale non individua una prospettiva per il superamento della stessa fase emergenziale. Ma al di là di questa osservazione di ordine preliminare, emergono forti perplessità in merito all'articolo 5, nella parte in cui esso individua le discariche da utilizzare. Infatti, tale individuazione, attraverso lo strumento del decreto-legge, solleva dubbi di costituzionalità in relazione alle prerogative delle regioni.

Inoltre, con particolare riferimento alla discarica di «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino, sarebbe necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo poiché non risultano precisate le capacità volumetriche residue di tale sito. Ripercorrendo la storia di questa discarica, si potrà facilmente comprendere che essa si colloca al confine della regione Puglia, nell'area dove si trovano alcuni comuni come Monteleone di Puglia. Tale discarica venne aperta nel 1994 e, allora, tale scelta fu ritenuta strategica per gestire il forte dissenso sociale maturato nella regione Campania. Successivamente, attraverso varie ordinanze, si è assistito ad un susseguirsi di valutazioni contrapposte circa la volumetria residua di tale discarica presso la quale è continuato lo sversamento di tonnellate di rifiuti. Appare quindi chiaro che tale sito, in passato, è stato impiegato per lo svolgimento di operazioni di smaltimento senza che lo stesso disponesse delle capacità necessarie.

Inoltre, occorre considerare che la discarica di «Difesa grande» è stata gestita secondo un modello privatistico da parte di una società di gestione che ha continuato a riscuotere ingenti risorse finanziarie, senza garantire alcun risultato positivo. La verità è che tale sito fu scelto nel 1994 in quanto si trovava in un territorio debole, poco rappresentato e facilmente aggredibile ogniqualvolta ci si è dovuti imbattere in una emergenza. Affinché la Commissione possa essere maggiormente edotta sullo stato della menzionata discarica, consegna agli atti copia del decreto di sequestro preventivo della stessa discarica, emanato dall'Autorità giudiziaria il 7 ottobre u.s..

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*), dopo aver osservato che ogni provvedimento emanato sull'onda dell'emergenza suscita dubbi e riserve e, come tale, può essere senz'altro migliorato, fa presente tuttavia che la grave situazione che vive la Campania e che è quotidianamente documentata dagli organi di stampa avrebbe richiesto un intervento maggiormente coraggioso ed incisivo.

In primo luogo, nel decreto-legge in titolo è assente una chiara individuazione della via d'uscita dalla fase emergenziale; in secondo luogo, non si rinviene alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie locali poiché non è sufficiente una decisione d'imperio da parte del potere centrale per credere di poter risolvere i gravi problemi che si hanno di fronte. D'altro canto, il mancato coinvolgimento degli enti locali contribuisce ad una loro deresponsabilizzazione rispetto alle inadempienze che si sono verificate nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Inoltre, pur condividendo le posizioni espresse dal senatore Morra, non può che ricordare che molte volte il localismo estremo è stato una causa delle difficoltà che si sono avute in quella regione.

Il decreto-legge all'esame della Commissione suscita poi profonde riserve anche perché non determina un termine per la chiusura di questa nuova fase commissariale, la quale dovrebbe esser in qualche modo legata alla presentazione di un piano per la gestione del ciclo dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori discariche e lo scioglimento di qualsiasi rapporto con la precedente società affidataria. Inoltre, la previsione di un trasferimento fuori regione dei rifiuti può risultare pericolosa, scaricando l'emergenza in territori che si trovano nelle stesse condizioni di sofferenza; a tale riguardo, le stesse operazioni di trasferimento dovrebbero essere maggiormente regolate, precisando che esse vanno svolte in siti di proprietà pubblica.

Anche il continuo richiamo al principio di invarianza della spesa non appare convincente poiché è facile prevedere che non saranno sufficienti i proventi della tariffa di smaltimento dei rifiuti per finanziare tutti gli interventi attivabili con il decreto-legge. Più in generale, si potrebbe cogliere l'occasione per individuare una norma che escluda i comuni dal patto di stabilità interno in merito alle spese di investimento destinate al miglioramento del ciclo dei rifiuti.

Suscita poi profonda preoccupazione la disposizione che consente lo smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse dopo che le stesse sono state stoccate in via provvisoria in piazzali ed altri siti. Rispetto a tale fenomeno, poiché lo smaltimento mediante termovalorizzazione richiederebbe tempi eccessivamente lunghi, non rimarrebbe altro strumento che quello delle discariche.

Alla luce delle argomentazioni svolte, esprime l'auspicio che alla ordinaria straordinarietà che si è ripetuta in questi lunghi anni possa finalmente subentrare una straordinaria ordinarietà, che dimostrerebbe il ripristino di condizioni di normalità.

Secondo il senatore Antonio BATTAGLIA (AN) il decreto-legge in esame solleva molte preoccupazioni, sebbene conferisca al Capo del Dipartimento della protezione civile, col supporto di tre subcommissari, ampi poteri per il superamento della fase di emergenza. Tuttavia, le criticità presenti in tale provvedimento potrebbero rendere assai arduo l'operato del dottor Bertolaso; si prenda, ad esempio, la situazione delle discariche che si trovano già in una condizione di saturazione che rende impossibile gestire ulteriori rifiuti. Inoltre, non possono essere nascosti dubbi di ordine costituzionale legati agli ampi poteri sostitutivi che il Commissario delegato può esercitare nei confronti di comuni e province che non raggiungono le percentuali previste di raccolta differenziata. Del resto, una delle ragioni per le quali nel settore dei rifiuti, non solo in Campania, ma anche in altre parti dell'Italia meridionale, si registrano gravi problematiche deriva proprio dalla incapacità e dalle inadempienze dimostrate dalle filiere e dai consorzi che gestiscono la raccolta differenziata.

Al fine di apportare le necessarie correzioni al provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*), nel condividere le osservazioni già espresse dal relatore, nonché dai senatori Ronchi e Piglionica, rileva che non è opportuno aprire una discussione sulle cause che hanno determinato questa vera e propria emergenza nell'emergenza nella regione Campania. L'obiettivo deve pertanto essere il superamento di questa situazione così grave, senza però nascondere la necessità di una correzione dello stesso decreto-legge in alcune sue disposizioni.

Ad esempio, appare indispensabile individuare la data limite di cessazione dei poteri straordinari conferiti al nuovo Commissario delegato; inoltre, all'articolo 3, solleva dubbi il riferimento al termine ecoballe, attualmente privo di nozione giuridica, senza dimenticare poi le preoccupazioni che suscita l'eventuale smaltimento di tali materiali in cave dismesse. Più in generale, al di là della individuazione delle discariche di cui al comma 1 dell'articolo 5, bisognerebbe ricercare ulteriori siti, avendo il coraggio di superare le resistenze locali. Infine, nel comma 3 del medesimo articolo occorrerebbe specificare l'esatta destinazione dei trasferimenti fuori regione, tenendo conto che tali operazioni non dovrebbero colpire altri territori che vivono la stessa condizione di emergenza.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) sottolinea che uno degli aspetti sicuramente da correggere nel decreto-legge n. 263 del 2006 è dato dall'assenza di un termine entro il quale devono essere esercitati i poteri straordinari assegnati al nuovo Commissario delegato; infatti, la mancanza di un limite temporale rischia di perpetuare la deresponsabilizzazione degli enti locali. Pur comprendendo la necessità di agire prontamente per risolvere quella che è giustamente stata definita una emergenza nell'emergenza, bisognerebbe avere il coraggio di porre le basi per il superamento di una situazione che da troppi anni è considerata straordinaria. Conseguentemente, occorrerebbe porre fine all'esperimento di una tipologia di commissariamento che si è spesso accompagnata ad irregolarità ed inefficienze. In tal senso, la finalità del decreto-legge non dovrebbe essere circoscritta al settore dello smaltimento, ma estendersi all'intero ciclo dei rifiuti.

Nel merito, associandosi alle considerazioni critiche già emerse in precedenza, giudica negativamente la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3, dal momento che essa è l'amara confessione della incapacità del mancato funzionamento degli impianti di combustibile da rifiuto che hanno prodotto soltanto ecoballe. Per quanto riguarda il trasferimento dei rifiuti ad altre regioni non offre sufficienti garanzie quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 poichè la solidarietà da parte delle altre regioni non può essere di certo imposta.

Tuttavia, oltre alle criticità segnalate, il decreto-legge in titolo contiene anche aspetti positivi, come il richiamo ai principi della carta di Aalborg per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini o l'an-

nullamento previsto nell'articolo 3 della gara indetta con l'ordinanza n. 281 del 2006. Proprio le indicazioni favorevoli che sono state da ultimo richiamate giustificano la necessità di un serio lavoro di approfondimento, affinché siano apportate al decreto-legge alcune correzioni mirate, anche allo scopo di evidenziare che è tempo di superare le gestioni emergenziali e di avviare un processo di normalizzazione.

Secondo il senatore SCOTTI (*FI*) è singolare che tanto la maggioranza quanto l'opposizione sembrino valutare in termini ugualmente preoccupati i contenuti del decreto legge in titolo, il quale, pur conferendo poteri di natura straordinaria al nuovo Commissario delegato, potrebbe non consentire il superamento dell'attuale fase emergenziale. In tale ottica, alcune disposizioni sono particolarmente critiche poichè, ad esempio, non si comprende come possa il Commissario delegato sostituirsi a regioni ed enti locali per assicurare quei livelli di raccolta differenziata che, sotto la linea del Po, sono sempre assai bassi. Inoltre, risulta velleitario il richiamo al principio dell'invarianza della spesa, tenuto conto dell'enorme spreco di risorse pubbliche che si è verificato in passato.

Dopo aver giudicato negativamente la previsione dell'articolo 3, comma 2, sullo smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse, fa presente che l'ultimo bando per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti è andato deserto dopo che l'unica impresa partecipante – una azienda dell'Italia settentrionale – è stata estromessa per un mero cavillo.

Al di là dei profili di ordine costituzionale che sono stati richiamati per quanto concerne l'assenza di un termine per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Commissario delegato, ritiene condivisibile il conferimento di poteri straordinari, giustificati dall'ampiezza e dalla gravità dei fenomeni da affrontare, considerando, ad esempio, che per lo smaltimento dei milioni di tonnellate di rifiuti in Campania sarebbe necessario servirsi della capacità di smaltimento dei termovalorizzatori di tutta l'Italia. Anche in considerazione di tale dato, resta attuale il monito più volte espresso nella scorsa legislatura dall'allora ministro Matteoli circa l'indispensabile apporto dei termovalorizzatori.

Il senatore BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*) concorda sull'ipotesi di correggere il decreto-legge in esame nel senso di determinare un termine di scadenza per l'esercizio dei poteri straordinari che sono stati attribuiti al Commissario delegato, nonchè sulle osservazioni espresse dal senatore Battaglia in merito alle filiere che gestiscono la raccolta differenziata. Pur comprendendo le ragioni d'urgenza che hanno giustificato l'adozione del decreto-legge, ritiene utile porsi l'obiettivo anche di un immediato rientro nella gestione ordinaria.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) – ad integrazione di quanto già affermato durante l'intervento svolto nella seduta di ieri – chiede al rappresentante del Governo se si può individuare uno strumento per consentire al Commissario delegato di avvalersi anche di parte del contributo per il ri-

ciclo degli imballaggi, permettendo di disporre di risorse finanziarie aggiuntive, data l'insufficienza dei proventi delle tariffe di smaltimento dei rifiuti.

È quindi chiusa la discussione generale.

Il presidente SODANO, in qualità di relatore, intervenendo in sede di replica, dopo aver richiamato l'attenzione su alcune premesse necessarie per comprendere lo stato di emergenza presente in Campania – quali l'enorme presenza di rifiuti nelle strade e le milioni di tonnellate di ecoballe stoccate in via provvisoria in diversi siti – ritiene che ha costituito un indubbio errore aver continuato a produrre ecoballe, quando era notorio che esse non potevano essere smaltite. Il decreto-legge in esame, pur con tutti i limiti evidenziati, si pone coraggiosamente l'obiettivo di interrompere questa spirale, prevedendo lo smaltimento delle ecoballe nelle cave dismesse, operazione che dovrà essere naturalmente subordinata all'accertamento delle necessarie condizioni di ordine ambientale e sanitario.

Per quanto concerne gli ulteriori rilievi emersi nel corso della discussione generale, concorda sulla esigenza di fissare una limitazione temporale per l'esercizio dei poteri straordinari, anche se l'attribuzione di questi poteri si rende indispensabile proprio per superare l'emergenza o per predisporre misure particolari, come il trasferimento di parte dei rifiuti fuori regione. Rispetto alla complessità degli interventi che dovranno essere attivati, appare opportuna una riflessione anche sulle disponibilità finanziarie; in tal senso, l'ipotesi segnalata dal senatore Ronchi di avvalersi del contributo per il riciclo degli imballaggi può essere presa in seria considerazione.

Dopo aver sottolineato la stranezza di un decreto di sequestro preventivo per la discarica di Difesa grande che fa riferimento ad una norma del decreto-legge, quando ancora esso non era stato ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale, osserva che la complessa fase di emergenza, ai limiti della sopportabilità, giustifica l'adozione di misure straordinarie, anche perchè è facile prevedere che la situazione sfuggirebbe di mano qualora anche il Commissario delegato fallisse.

Il sottosegretario D'ANDREA, dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti che hanno formulato suggerimenti e rilievi, rileva che il Governo è consapevole dello stato di emergenza che è necessario superare e che ha giustificato la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile a Commissario delegato, dotandolo di poteri forti. In tal senso, i dubbi di costituzionalità, denunciati da alcuni senatori, possono di certo suscitare qualche preoccupazione, ma bisogna tener conto che se avesse funzionato la gestione ordinaria non ci si troverebbe da tanti anni in simili condizioni. Pertanto, la nomina del nuovo Commissario delegato risponde ad una logica emergenziale alla quale non si potevano non associare anche poteri *extra ordinem*, dopo l'insuccesso fatto registrare dai precedenti commissari straordinari.

Tuttavia, alcune riserve espresse sulla mancanza di un termine di scadenza per l'esercizio dei poteri straordinari possono essere attentamente valutate, anche in relazione al delicato rapporto con le amministrazioni locali. In tal senso, però, quanto osservato in senso critico in merito al comma 5 dell'articolo 5 deve essere oggetto di precisazione poiché il Commissario delegato non si sostituisce *in toto* ai sindaci e ai presidenti delle province, ma esercita le funzioni di pubblico ufficiale nell'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Dopo aver sottolineato la necessità della nomina di tre subcommissari – uno dei quali potrebbe occuparsi dei protocolli necessari per assicurare l'informazione e la consultazione delle popolazioni interessate – nonché dell'istituzione di una commissione di esperti a supporto del Commissario delegato, rileva che il principio dell'invarianza della spesa è stato richiamato poiché il Commissario delegato si avvale delle strutture della protezione civile, senza ulteriori oneri che si determinerebbero nel caso di utilizzazione di altri uffici e strutture.

In conclusione, gli eventuali emendamenti che saranno presentati potranno essere approfonditi, sebbene vada ribadito che non possono essere stravolte la logica che ha ispirato il provvedimento d'urgenza e la necessità di dotare il Commissario delegato dei poteri indispensabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 18 ottobre 2006

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Interviene il ministro delle comunicazioni, onorevole Paolo Gentiloni Silveri.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata di mercoledì 11 ottobre scorso, ha convenuto sul seguente programma trimestrale dei lavori della Commissione, ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento della Camera, nonché dell'articolo 7 del regolamento interno della Commissione:

l'audizione del Ministro delle comunicazioni;

l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega sulle materie dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria;

l'audizione dei Direttori di rete e di testata della RAI;

l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di mettere a punto i criteri per una proficua collaborazione istituzionale nel corso della legislatura;

il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, se trasmesso in tempo utile dal Governo;

la costituzione della Sottocommissione permanente per l'Accesso e l'esame delle questioni relative all'Accesso, inclusa la definizione di eventuali ricorsi;

la predisposizione della Relazione annuale della Commissione al Parlamento;

la messa a punto di un percorso procedurale per l'esame delle segnalazioni riguardanti l'andamento dei servizi radiotelevisivi, nell'esercizio dell'attività di vigilanza della Commissione;

l'eventuale programmazione di Tribune politiche tematiche, nazionali e regionali;

l'eventuale redazione di un regolamento generale delle Tribune, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento interno;

lo studio della possibile articolazione dei lavori della Commissione in gruppi di lavoro e ulteriori Sottocommissioni, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento;

la ricerca di un più efficace raccordo con gli enti locali, in particolare le regioni, anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione e della più recente normativa in materia di radiotelevisione. In questo ambito può avere rilievo la messa a punto di un raccordo istituzionale stabile tra la Commissione ed i Co.re.com., anche per quanto concerne le Tribune regionali e l'Accesso regionale (fatte salve le competenze che si riterrà di devolvere alla Sottocommissione per l'Accesso);

l'esame di eventuali provvedimenti riguardanti aspetti specifici dell'attività e della programmazione della RAI;

la visita di una delegazione dell'Ufficio di presidenza ai vari centri di produzione della RAI.

Informa altresì che l'esecuzione del programma trimestrale sarà demandata alla predisposizione di calendari dei lavori della Commissione. Quello messo a punto dall'Ufficio di presidenza per la settimana dal 16 al 21 ottobre corrente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento della Camera, e 7 del regolamento interno della Commissione, prevede nella giornata di oggi lo svolgimento dell'audizione del Ministro delle comunicazioni.

Audizione del Ministro delle comunicazioni

(Svolgimento dell'audizione e rinvio).

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore Francesco STORACE (AN). Interviene altresì il Ministro delle comunicazioni, Paolo GENTILONI SILVERI.

Il Ministro delle comunicazioni, Paolo GENTILONI SILVERI, svolge quindi una relazione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, essendo imminenti votazioni al Senato, rinvia il seguito dell'audizione in titolo alla seduta che sarà convocata per martedì 24 ottobre 2006, alle ore 20.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 18 ottobre 2006

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 10,10.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» (n. 19)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra una proposta di parere formulata all'esito della discussione svolta sul provvedimento, nonché in considerazione dei chiarimenti forniti da parte del Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in particolare circa:

– l'assenza di effetti finanziari in ordine alla modifica dei requisiti di durata del permesso di soggiorno per la richiesta del riconoscimento dello *status* di soggiornanti di lungo periodo, incidendo ciò sui soli profili temporali di maturazione dei presupposti;

– la previsione di più rigorose cause di revoca del soggiorno di lungo periodo, con conseguenti prevedibili effetti compensativi;

– il carattere prudenziale della stima effettuata in sede di quantificazione degli oneri relativi alle prestazioni sociali connesse alla titolarità dello status;

– la neutralità in termini di costi amministrativi dell'attuazione della normativa, che sarà effettuata con le attuali strutture e dotazioni organiche senza ulteriori compensi al personale;

osservando tuttavia la necessità di riformulare in maniera più aderente alla prassi contabile le norme che prevedono conseguenze di carattere finanziario, anche al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle attività amministrative assegnate agli uffici coinvolti,

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

nel presupposto che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non si intenda come una impropria modalità di copertura *ex-post* di oneri di cui non si è verificata preventivamente la sussistenza e l'entità ma, conformemente alla funzione assegnata alle clausole di salvaguardia dalla vigente disciplina contabile, quale modalità procedurale per il puntuale monitoraggio degli effetti prodotti in sede di attuazione del provvedimento;

e con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole "di cui alla legge", con le seguenti: "di cui all'articolo 5 della legge";

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "previste a legislazione vigente" siano inserite le seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".»

Il senatore AZZOLLINI (FI), pur apprezzando quanto esposto dal relatore al fine di recepire alcune delle critiche che erano state espresse dall'opposizione con riferimento al provvedimento, ritiene tuttavia insoddisfacente la formulazione in termini di presupposto del chiarimento relativo alla clausola di salvaguardia, rilevando l'opportunità di una formulazione della stessa in termini di espressa condizione. Ciò anche al fine di poter verificare l'effettivo rispetto della stessa da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, preso atto della posizione espressa, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1069) *Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania* (Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo

1 il comma 3, che prevede la presenza di tre sub-commissari e la costituzione di una Commissione composta da cinque esperti in materia di emergenza ambientale, ed il comma 4, che riduce l'attuale organico della struttura commissariale al fine di consentire l'invarianza della spesa per l'istituzione della nuova struttura e della Commissione di esperti di cui al comma precedente. Sul punto, la relazione tecnica conferma l'invarianza della spesa in quanto la presenza dei tre sub-commissari e la costituzione della commissione di esperti è subordinata alla riduzione della struttura commissariale composta da 117 unità di personale, ipotizzando che l'onere per i sub-commissari e per i cinque membri della commissione corrisponda a quello di 20 componenti della struttura commissariale. Come rilevato anche dalla nota di lettura n. 12 del Servizio del bilancio, tuttavia, la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni a supporto dell'asserita equivalenza di spesa. In particolare, la relazione tecnica non quantifica l'onere per i singoli sub-commissari e componenti della commissione né quello dell'organico della struttura commissariale, per cui risulta impossibile verificare l'ipotizzata invarianza della spesa, peraltro subordinata a «successive» ordinanze di protezione civile. Occorrono pertanto chiarimenti circa l'effettiva praticabilità e contestualità della riduzione di organico della struttura commissariale, atteso che alla stessa si deve aggiungere l'ulteriore riduzione prevista dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi). In tal senso, osserva la necessità di verificare l'idoneità della formulazione testuale della clausola di cui al comma 4 ad assicurare l'invarianza finanziaria, valutando altresì l'opportunità di riformulare la stessa precisando esplicitamente che la riduzione della struttura commissariale debba essere contestuale e finanziariamente equivalente alla costituzione dei tre sub-commissari e dei cinque membri della commissione. Infine, andrebbe chiarito se il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e l'utilizzo delle strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile possa avvenire senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, andrebbe alternativamente valutata l'opportunità di inserire una apposita clausola di esclusione d'oneri. In merito all'articolo 2, ritiene necessario acquisire conferma che le misure dirette a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ivi previste rientrino nella attività ordinarie non solo del Commissario delegato, come indicato dalla relazione tecnica, anche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che deve collaborare con lo stesso. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo normativo una apposita clausola di invarianza finanziaria. In relazione all'articolo 3 – non considerato nella relazione tecnica – rileva che l'annullamento della procedura di gara per l'individuazione della società affidataria del servizio di smaltimento rifiuti sembrerebbe comportare un prolungamento dell'attività degli attuali affidatari. Di conseguenza, andrebbe chiarito con quali risorse finanziarie si intenda far fronte al prolungamento del periodo transitorio, atteso che l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 finanzia la gestione emergenziale del suddetto periodo fino al 31 maggio 2006. Poi, al

fine di escludere qualsiasi onere a carico della finanza pubblica a seguito di eventuali contenziosi, appare utile confermare che la procedura di gara annullata è tuttora in corso e non è ancora giunta all'individuazione della società affidataria. Inoltre, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, andrebbero forniti chiarimenti circa l'eventualità che dalla ridefinizione delle condizioni contrattuali per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché dall'assegnazione del servizio tramite affidamento diretto possano derivare maggiori oneri rispetto alla situazione attuale, posto che, tra l'altro, l'attribuzione del servizio tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, almeno in linea di principio, dovrebbe garantire una maggiore concorrenzialità tra le imprese. Infine, andrebbe chiarito con quali risorse finanziarie si intende svolgere il servizio di smaltimento rifiuti tramite affidamento diretto, atteso che l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 245 del 2005 attribuisce alle attuali affidatarie il servizio di smaltimento fino all'individuazione dei nuovi affidatari oltre alle connesse risorse finanziarie.

L'articolo 4 assegna al Commissario delegato compiti di verifica e poteri sostitutivi in materia di raccolta differenziata, prevedendo la nomina di commissari *ad acta* qualora le amministrazioni deputate non rispettino le percentuali minime di raccolta differenziata. Al riguardo, ritiene opportuno chiarire se, come indicato nella relazione tecnica, la nomina dei Commissari *ad acta* avvenga nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale, chiarendo se le relative spese siano da imputare alla gestione commissariale o alle amministrazioni inadempienti e valutando l'opportunità di inserire un'espressa clausola di invarianza finanziaria nella norma. L'articolo 5 prevede, fino alla cessazione dello stato di emergenza e ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo e la messa in sicurezza di alcune discariche, oltre a quelle già autorizzate o realizzate nonché le ulteriori che il Commissario delegato individua per attuare le finalità del presente decreto, autorizzando il Commissario stesso a predisporre i necessari interventi per sistemare le discariche e le relative infrastrutture, per procedere al loro aumento volumetrico e alla messa in sicurezza, sostituendosi eventualmente alle amministrazioni territorialmente competenti. Gli interventi connessi al presente decreto sono poi posti a carico della tariffa di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. La relazione tecnica afferma che la disposizione non solo non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, ma consente altresì di ottenere notevoli risparmi, posto il costo del conferimento dei rifiuti nelle discariche della regione Campania risulta sensibilmente inferiore a quello dell'attuale trasporto dei rifiuti fuori regione e che gli oneri della messa in sicurezza delle discariche sono comunque a carico dei gestori delle discariche. Inoltre, le tariffe di smaltimento dei rifiuti della regione Campania introitate mensilmente dalla struttura commissariale risulterebbero sufficienti a coprire gli interventi previsti nel decreto. Al riguardo, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, osserva che l'affermazione riportata nella relazione tecnica circa il costo a tonnellata per il conferimento dei rifiuti nelle discariche della regione Campania e per il trasporto degli stessi fuori re-

gione non risulta accompagnata da ulteriori informazioni che consentano di dimostrarne la corretta quantificazione, per cui non risultano verificabili gli ipotizzati risparmi di risorse finanziarie rispetto all'alternativa del trasporto dei rifiuti fuori regione. Peraltro, il comma 3 dell'articolo in esame lascia impregiudicata la facoltà del Commissario delegato di trasferire fuori regione «una parte» dei rifiuti prodotti.

Inoltre, appare opportuno acquisire conferma che gli interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture possano essere integralmente messi a carico dei gestori, come asserito nella relazione tecnica, posto che tale indicazione non trova riscontro nel dettato testuale della norma e che gli interventi potrebbero avere in taluni casi portata rilevante. Riscontra poi l'esigenza di chiarire le fonti informative e le modalità di calcolo degli introiti derivanti dalla tariffe di smaltimento, quantificati dalla relazione tecnica in 11 milioni di euro, anche al fine di riportare la loro consistenza alle finalità poste dalla norma, atteso che tra queste ultime vi è anche quella del trasferimento dei rifiuti fuori regione. Ancora, attesa l'incerta formulazione del comma 6 e al fine di garantire l'invarianza finanziaria della norma, andrebbe confermato se i maggiori oneri connessi agli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto siano compensati da un incremento della tariffa di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e se tutti gli interventi siano configurabili come servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti e possano quindi rientrare tra quelli per i quali è prevista la copertura mediante tariffa. Aggiunge infine l'opportunità di un ulteriore chiarimento in ordine ai profili di costi connessi alla realizzazione stessa di nuove discariche ai sensi del decreto. Richiede, infine, al Governo di fornire una valutazione sui tempi di uscita dalla situazione emergenziale, attesi i costi relativi alla medesima.

Il PRESIDENTE rileva che l'esame del provvedimento di conversione del decreto-legge potrebbe costituire l'occasione per un chiarimento da parte del Governo circa i costi generali e i profili di copertura relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 18 ottobre 2006

3^a Seduta

Presidenza del presidente
LIVI BACCI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1059) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1060) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 1).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-ter*, n. 2).
-

COMMISSIONI CONGIUNTE

(1^a - Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

(I - Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, delle imprese, dei sindacati e di altri enti associativi in tema di sedi di raccordo, consultazione e codecisione tra Stato, Regioni ed enti locali.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a – Finanze e tesoro)

(10^a – Industria, commercio, turismo)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30 e 12

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- I. Proposta di indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle cause della mancata protezione del professor Marco Biagi.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
 - BIANCO ed altri. – Istituzione della Giornata Nazionale del *Braille* (900).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (5).
 - Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (1083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
 - CARLONI e NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
 - STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005 (*Doc. LXXXVII, n. 1*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare» (n. 18)

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo» (n. 19)

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Comunicazioni del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sulle scuole di formazione dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e al Formez, nonché in materia di contrattazione nel pubblico impiego.

II. Interrogazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche: audizione del professor Guido Rossi, Presidente della Telecom Italia.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2006 (n. 27).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
 - Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960).

II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006 (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005. (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALDITARA ed altri. – Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (923).
- SCHIFANI ed altri. – Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (938).
- Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei trasporti sugli indirizzi del Governo in materia di trasporti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento*).
- DIVINA. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE (691).

II. Seguito dell'esame del documento:

- NARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 10*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A. (n. 7).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 (1059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006 (1060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell'audizione del Tribunale dei diritti del malato e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2006, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 29).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 ottobre 2006, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (1069).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (n. 8).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 9).
-